

VALENTINA FERRARO\*

## Appunti in tema di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi

Sommario: Introduzione - 1. La Legge Fallimentare e l'abrogato istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - 1.1. La crisi dell'impresa e le Procedure Concorsuali - 1.2 La soppressa normativa dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi (L. 95/79) - 2. L'incompatibilità tra la procedura della amministrazione straordinaria e la disciplina comunitaria - 2.1. Il procedimento di infrazione della Commissione Europea e le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 1 dicembre 1998: Ecotrade s.r.l. contro Alti-forni e Ferriere di Servola s.p.a. (Causa C – 295/97), Corte di Giustizia della Comunità Europea del 17 giugno 1999: Società Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Dornier Luftfahrt GmbH (Causa C – 200/97) e Sentenza del 15 novembre 1999 del Tribunale di Genova (Società Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Less Costruzioni s.r.l.) - 2.2 La decisione della Commissione Europea del 28 luglio 1999 e la risposta delle Autorità Italiane – 3. Le direttrici fondamentali del nuovo istituto dell'amministrazione straordinaria – 4. La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza – 4.1. Natura e finalità della nuova procedura di Amministrazione Straordinaria: l'estendibilità della procedura alle imprese individuali e ai soci illimitatamente responsabili (Artt. 1, 2, 23 – 26 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.2 L'accertamento dei requisiti dimensionali e la dichiarazione dello stato di insolvenza (Artt. 3 – 14, 94 e 105 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.3 Il ruolo svolto dal Commissario Giudiziale (Artt. 15 – 17 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.4 Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza (Artt. 18 – 22 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.5 La valutazione della <<risanabilità aziendale>> da parte del Tribunale: l'apertura della procedura dell'Amministrazione Straordinaria o la dichiarazione di Fallimento (Artt. 27 – 34, 48, 50 – 52 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.6 La conversione dell'Amministrazione straordinaria in Fallimento (Artt. 69 – 72, 77 ed 87 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.7 Gli altri organi della procedura di amministrazione straordinaria: il Commissario Straordinario (Artt. 36, 38 – 44, 47, 104 e 107 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), Ministero dell'industria ed il Comitato di Sorveglianza (Artt. 37, 45, 46, 55 comma 1, 57 comma 1 e 3, 103 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.8 L'Accertamento dello Stato Passivo (Artt. 31, comma 2 e 53 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.9 La Ripartizione dell'Attivo e la chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria (Artt. 52, 67, 68 e 73 – 76, 78 e 79 del D. Lgs. n. 270/99) - 4.10 L'estensione dell'Amministrazione Straordinaria alle imprese facenti parte di un <<Gruppo>> (Artt. 80 – 83, 85, 86, 88 – 90 del D. Lgs. n. 270/99).

### Introduzione.

Il presente lavoro tratta in pillole la complessa riforma attuata dal Legislatore italiano, riguardo alla normativa disciplinante la procedura dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Stato di Insolvenza: D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.

Tale elaborato è suddiviso in quattro sottocapitoli:

- “*La Legge Fallimentare e l'abrogato Istituto dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi*”: si attua un esame particolareggiato della soppressa Legge sull'Amministrazione Straordinaria della Grandi Imprese in Crisi<sup>1</sup>: Legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione D. L. 30 gennaio 1979, n. 26.
- “*L'Incompatibilità tra la Procedura della Amministrazione Straordinaria (L. 95/79) e la Disciplina Comunitaria*”: si evidenzia quale sia stato lo sviluppo giuridico – storico della normativa concernente gli “Aiuti di Stato” alle grandi imprese e quindi, come sia

---

\* Avvocato.

<sup>1</sup> Detta anche Legge Prodi

avvenuto il passaggio tra la previgente disciplina dell'Amministrazione Straordinaria (Legge n. 95/79) e quella attuale (D. Lgs. n. 270/99).

- “*Le perplessità sollevate dalla Legge Prodi dopo la decisione del 16 maggio 2000 della Commissione Europea e le direttrici fondamentali del nuovo Istituto dell'Amministrazione Straordinaria*”: si affrontano le problematiche causate dalla Legge Prodi dopo la sua abrogazione.
- “*La nuova disciplina dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi imprese in Stato di Insolvenza*”: si analizza l'intera procedura concorsuale. Il sotto capitolo inizia enunciando nel primo paragrafo, la natura e la finalità della procedura, nonché la sua estendibilità alle imprese individuali ed ai soci illimitatamente responsabili<sup>2</sup>. Nel secondo paragrafo, si descrive l'accertamento dei requisiti dimensionali previsti dal D. Lgs. n. 270/99, affinché le grandi imprese possano essere assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria e si riportano le modalità mediante cui il Tribunale accerta l'insolvenza dell'impresa<sup>3</sup>. Nel terzo paragrafo, si esamina il ruolo del Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura, nel periodo intercorrente tra lo stato di insolvenza dell'impresa già sentenziato dal Tribunale e la sua successiva soggezione ad amministrazione straordinaria o dichiarazione di fallimento<sup>4</sup>. Nel quarto paragrafo, si riportano gli effetti prodotti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza<sup>5</sup>. Nel quinto paragrafo, si descrive attraverso quali modalità venga valutata la cosiddetta <<risanabilità aziendale>>, affinché il Tribunale ammetta l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria scegliendo tra i due indirizzi alternativi statuiti all'Art. 27 del D. Lgs. n. 270/99 (cessione dei complessi aziendali o ristrutturazione economia finanziaria dell'impresa) o ne dichiari il fallimento<sup>6</sup>. Nel sesto, si mettono in luce i modi attraverso i quali l'impresa fallita, possa accedere all'amministrazione straordinaria e quelli mediante cui, in “via inversa”, l'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria acceda al fallimento. In particolare, ciò avviene: quando la procedura concorsuale è ancora in corso oppure quando la medesima procedura, è stata chiusa per ripartizione dell'attivo<sup>7 – 8</sup>. Il settimo paragrafo, riporta le competenze del Commissario Straordinario, del Ministero dell'industria commercio ed artigianato e del Comitato di Sorveglianza<sup>9</sup>, nonché è dedicato al Programma redatto dal Commissario Straordinario che, ai sensi dell'Art. 27 del D. Lgs. n. 270/99, può configurarsi in un programma di ristrutturazione dell'impresa o in un programma di cessione dei complessi aziendali<sup>10</sup>. Si specificano poi le disposizioni relative alla liquidazione dell'attivo<sup>11</sup>. L'ottavo paragrafo è relativo all'accertamento del passivo, la cui disciplina è singolarmente modesta, dato il rinvio operato dal Legislatore alle disposizioni della Legge Fallimentare (Artt. 93 – 103 L.F.)<sup>12</sup>. Il nono paragrafo, concerne la ripartizione dell'attivo e la chiusura della

2 Si esaminano gli Articoli: 1, 2, 23 – 26 del D. Lgs. n. 270/99.

3 Si esaminano Gli Articoli: 3 – 14, 94 e 105 del D. Lgs. n. 270/99.

4 Si esaminano gli Articoli: 15 – 17 del D. Lgs. n. 270/99.

5 Si esaminano gli Articoli: 18 – 22 del D. Lgs. n. 270/99.

6 Si esaminano gli Articoli: 27 – 34, 48, 50 – 52 del D. Lgs. n. 270/99

7 Tale caso può avvenire, soltanto se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali. Difatti, il Tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, può riaprire la procedura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, convertendola in fallimento.

8 Si esaminano gli Articoli: 35, 84 (nel par. 4.7); 69 – 72, 77 ed 87 (nel par. 4.8) del D. Lgs. n. 270/99.

9 Si esaminano gli Articoli: 36, 38 – 44, 47, 104 e 107 (nel par. 4.9); 37, 45, 46, 55, comma 1, 57 comma 1 e 3, 103 (nel par. 4.10) del D. Lgs. n. 270/99.

10 Si esaminano gli Articoli: 54 – 61 e 101 del D. Lgs. n. 270/99.

11 Si esaminano gli Articoli: 62 – 66 del D. Lgs. n. 270/99.

12 Si esaminano gli Articoli: 31 e 53 del D. Lgs. n. 270/99.

procedura di amministrazione straordinaria<sup>13</sup>. Il decimo paragrafo, riporta le modalità attraverso cui la procedura di amministrazione straordinaria si applica alle imprese di <<gruppo>><sup>14</sup>.

## **1. La Legge Fallimentare e l'abrogato istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.**

### **1.1 La crisi dell'impresa e le Procedure Concorsuali.**

Quando si parla di crisi economica di un'impresa si è sempre dinanzi ad una situazione molto complessa, a fronte della quale i mezzi di tutela individuali dei creditori sul debitore, si rivelano spesso insufficienti. Come noto il sistema giuridico italiano è fornito, per plurisecolare tradizione, di una disciplina organica che fronteggia i problemi relativi ai pregiudizievoli arrecati ai creditori e prevede l'istituto del Fallimento.

La Legge Fallimentare disciplinava essenzialmente cinque tipi di intervento: il Fallimento, il Concordato Preventivo, l'Amministrazione Controllata, la Liquidazione Coatta Amministrativa e l'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi.

Tali procedure concorsuali, pur essendo caratterizzate da alcune significative diversità, che le rendono sostanzialmente differenti l'una dall'altra, sono accomunate da alcune caratteristiche costanti e comuni: generalità in quanto coinvolgono tutto il patrimonio del debitore e collettività in quanto coinvolgono tutti i creditori del debitore.

Il legislatore del 1942 non riunì in un unico testo le svariate leggi speciali emanate negli anni precedenti, ma si limitò a fissare norme di carattere comune ed a predisporre uno schema generale (Artt. 194 – 214 L.F.), per tutti i procedimenti già istituiti.

Con l'emanazione della Legge 3 aprile 1979, n. 95, alla fine degli anni settanta, viene introdotta una nuova procedura concorsuale: l'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi, attraverso la quale il salvataggio dell'impresa viene ancorato alla programmazione economica.

Questo istituto fu riformato con D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, in quanto, nonostante la Legge n. 95/79 (c.d. Legge Prodi) non possedesse disfunzioni o inadeguatezze, vi era da parte dello Stato Italiano il preminente intento di sottrarsi ad un procedimento di infrazione ex Art. 93.2 del Trattato CE, avviato dalla Commissione Europea per pretesi "effetti distorsivi della concorrenza".

Pertanto, a seconda del rilievo economico e sociale dell'impresa in crisi e della natura dell'attività esercitata, si determina un diverso rilievo di contemperare la tutela degli interessi dei creditori con gli interessi collettivi coinvolti.

Questi i motivi che hanno determinato diversità nelle procedure concorsuali, volte a configurarsi come procedure generali e collettive, ma diverse per i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti, i modi di applicazione, le finalità perseguite e gli strumenti giuridici utilizzati, o infine per le autorità: giudiziaria o amministrativa, investite per lo svolgimento della procedura.

### **1.2 La soppressa normativa dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi (L. 95/79).**

---

<sup>13</sup> Si esaminano gli Articoli: 52, 67, 68, 73 – 76, 78 e 79 del D. Lgs. n. 270/99.

<sup>14</sup> Si esaminano gli Articoli: 80 – 83, 85, 86, 88 – 90 del D. Lgs. n. 270/99.

Il D.L. 30 gennaio 1979, n. 26. convertito nella c.d. Legge Prodi del 3 aprile 1979, n. 95, introdusse nel nostro ordinamento la procedura dell'Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi<sup>15</sup>.

L'introduzione di tale procedura, era stata determinata dalla preoccupazione che dalla crisi delle grandi imprese, potesse derivare pregiudizio all'economia nazionale.

Difatti tale istituto era caratterizzato dal perseguimento della continuazione dell'impresa, attraverso l'attuazione di un piano di risanamento, venendo al contrario, modellato su una procedura spiccatamente liquidatoria, indirizzata alla cessazione dell'impresa.

Tale istituto si applicava nei confronti degli imprenditori commerciali (Art. 2195 c.c.), ai quali erano applicabili le procedure concorsuali del fallimento, del concordato preventivo e dell'amministrazione controllata; nonché nei confronti di quelle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non escludeva la procedura fallimentare, con prevalenza dell'una o dell'altra in base al criterio della prevenzione (Art. 196 L.F.)<sup>16</sup>.

Doveva trattarsi di:

- imprese qualificate dalla presenza, da almeno un anno, di un numero di addetti non inferiori a trecento;
- imprese che avevano una esposizione debitoria, verso istituti, aziende di credito, istituti di previdenza o assistenza sociale e società a prevalente partecipazione pubblica (per finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI – Comitato Internazionale per il Coordinamento della Politica Industriale – nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale):
  - a) non inferiore a 84,266 miliardi di lire (decreto del 30 aprile 1998 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato);
  - b) non superiore a cinque volte il capitale versato, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Mentre requisito oggettivo dell'istituto era l'accentramento giudiziario, ex. Artt. 5 e 19517 L.F., d'ufficio o ad iniziativa dei soggetti indicati dall' Art. 618 della Legge n. 95/79, costituito dallo stato di insolvenza.

---

<sup>15</sup> La Legge 95/79 fu modificata ed integrata dalle L. 13/08/1980, n. 445, 02/10/1981, n. 544; 31/03/1982, n. 119, 08/06/1984, n. 212; 18/12/1985, n. 755; 06/02/1987, n. 19; 23/08/1988, n. 391 e 25/03/1993 n. 80.

<sup>16</sup> L'Articolo 196 L.F. statuisce: "Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa, e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento".

<sup>17</sup> Ai sensi dell'Art. 195 L.F.: "Se un'impresa, soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, si trova in stato di insolvenza, il Tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione".

"Prima di provvedere il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa".

"La sentenza è comunicata entro tre giorni a norma dell'Art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa è inoltre notificata e affissa nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento".

"Contro la sentenza predetta può essere proposta opposizione da qualunque interessato, entro trenta giorni dall'affissione davanti al tribunale che l'ha pronunciata in contraddittorio col commissario liquidatore".

"Il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza".

"Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'Art. 22".

"Il Tribunale provvede d'ufficio alla dichiarazione di insolvenza a norma di questo Articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata di una impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, rivedono le condizioni per le quali a norma delle disposizioni contenute nei Titoli III e IV si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento".

"Le disposizioni di questo Articolo non si applicano agli Enti Pubblici".

<sup>18</sup> L'Articolo 6 della Legge n. 95/79 statuisce: "Ai fini di quanto previsto dalla legge fallimentare, relativamente alle imprese per le quali è stata disposta la procedura di amministrazione straordinaria è competente il Tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza ai sensi del secondo comma dell'Art. 1 del presente decreto, ferma restando la competenza ordinaria per le opposizioni delle sentenze dichiarative dello stato di insolvenza e alle sentenze di cui all'Art. 4 del decreto stesso".

Il capoverso dell'Art. 1 della Legge n. 95/79 fissava inoltre un parametro di per se rivelatore dello stato di insolvenza, stabilendo che si reputa insolvente l'impresa nei riguardi della quale sia stata accertata una situazione "generalizzata" di mancato pagamento delle retribuzioni dovute per almeno un trimestre.

Erano altresì soggette alla procedura di amministrazione straordinaria, le imprese il cui stato di insolvenza era determinato dall'obbligo di restituire allo Stato, ad Enti pubblici, o a società a prevalente partecipazione pubblica, una somma non inferiore al 51% del capitale versato e comunque non inferiore a 50 miliardi di lire, in attuazione di decisioni adottate in applicazione degli Artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della CE, sempre che occupassero un numero di addetti non inferiore a trecento (L. 25 marzo 1993, n. 80).

Il procedimento per l'accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'istituto era delineato dalla legge con riferimento all'Art. 195 L.F., in relazione all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.

La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, doveva essere pronunciata dal Tribunale del luogo dove l'impresa aveva la sua sede principale.

In seguito all'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, il Ministro dell'industria commercio ed artigianato "di concerto" con il Ministro del tesoro, emetteva il decreto che disponeva la procedura.

Mediante tale provvedimento l'imprenditore veniva sostituito nello svolgimento dei suoi compiti, da uno o tre Commissari, che potevano disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa, opportunamente valutati gli interessi produttivi, occupazionali e quelli dei creditori.

Costituivano organi dell'amministrazione straordinaria:

- ❖ il Commissario, organo individuale o collettivo, cui spettava il fondamentale compito di redigere un "Programma" il quale poteva contenere un "Piano di Risanamento", illustrante:
  1. gli impianti da riattivare e completare;
  2. gli impianti da trasferire;
  3. gli eventuali nuovi assetti patrimoniali.
- ❖ Il Comitato di Sorveglianza, composto da tre o cinque membri, di cui dovevano far parte uno o due creditori chirografari, svolgente funzioni di:
  1. nomina e revoca Commissari;
  2. accertamento di tutte le operazioni in senso stretto.
- ❖ L'Autorità Amministrativa di Vigilanza, costituita dal Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, cui la Legge n. 95/79 recepiva numerose disposizioni facenti riferimento alla liquidazione coatta amministrativa.
- ❖ Il CIPI (Comitato Internazionale per il Coordinamento della Politica Industriale), il quale formulava pareri vincolanti in materia di:

---

"L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza".

"La cancellazione di iscrizioni ipotecarie sui beni delle imprese in amministrazione straordinaria venduti dal commissario è ordinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato".

"La sospensione dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti per l'accertamento dello stato di insolvenza, a quelli di cui all'Art. 4 ed alle relative opposizioni".

"Alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria si provvede anche nei casi previsti dai n. 2 e 4 dell'Art. 118 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267".

"La chiusura della procedura è dichiarata con decreto dell'Autorità di Vigilanza, su istanza del Commissario Straordinario o d'ufficio. Il decreto è pubblicato, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salvo le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento".

1. autorizzazione all'attuazione del "Programma" predisposto dal Commissario;
2. revoca del Commissario;
3. proroga della concessa autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa al di là del biennio;
4. revoca della concessa continuazione dell'esercizio dell'impresa;
5. autorizzazione specifica del Comitato, pena la nullità, per gli atti di straordinaria amministrazione del Commissario, anteriori all'esecutività del programma da lui predisposto.

Gli effetti derivanti dall'attuazione della procedura riguardavano<sup>19</sup>:

- ❖ il debitore:
  1. che perdeva l'amministrazione e la disponibilità dei "beni esistenti", con conseguente inefficacia di ogni atto o pagamento successivamente compiuto o ricevuto;
  2. cui veniva il venir meno la capacità processuale, per ogni controversia relativa a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa.
  3. che subiva la cessazione delle funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione che controllavano la società.
- ❖ Il creditore, al quale era fatto divieto di dar vita ad esecuzioni individuali.
- ❖ I rapporti giuridici preesistenti, per i quali vigeva la normativa della liquidazione coatta amministrativa, che rinviava agli Artt. 72 e seguenti della Legge Fallimentare, in particolare:
  1. per i rapporti destinati a continuare e per quelli che si scioglievano ope legis, in quanto erano ritenuti incompatibili con il dissesto;
  2. per il Commissario, cui spettava il subingresso nel rapporto pendente o lo scioglimento di esso, e tale scelta doveva essere finalizzata non alla migliore convenienza per i creditori, bensì alla conservazione e continuazione dell'impresa.

L'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa, era compiuto dal Commissario, attraverso lo speciale procedimento di accertamento del passivo previsto dall'Art. 209 L.F.

Il seguente procedimento però, a differenza che nel fallimento, prescindeva dalle iniziative e dalle domande dei creditori, svolgendosi davanti al Commissario.

La sua attività era di natura amministrativa ed era sottratta ad ogni ingerenza e controllo giurisdizionale, fino alla data del deposito dello stato passivo.

Soltanto dopo tale adempimento era consentito ai creditori di proporre in sede giurisdizionale le opposizioni e le impugnazioni dello stato passivo, di cui agli Artt. 98 e 100 L.F., in ordine alle quali la competenza spettava al tribunale che dichiarava lo stato di insolvenza.

---

<sup>19</sup> PAJARDI P. – "La fase di instaurazione del processo di amministrazione straordinaria", "Gli organi", "Gli effetti dell'amministrazione straordinaria", in Manuale di Diritto Fallimentare, 1993, Milano, 1013 - 1028

<sup>20</sup> A norma dell'Art. 209 L.F.: "Salvo che le leggi speciali stabiliscano una maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'Art. 207 accolte o respinte e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Le opposizioni, a norma dell'Art. 98, e le impugnazioni, a norma dell'Art. 100, sono proposte, entro quindici giorni dal deposito, con ricorso al presidente del tribunale, osservate le disposizioni dell'Art. 93. Il presidente del tribunale nomina un giudice istruttore e i provvedimenti ulteriori. Sono osservate le disposizioni degli Artt. 98 a 103, in quanto applicabili, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore e al curatore il commissario liquidatore. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari delle imprese che esercitano il credito".

Infine, il Tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza, doveva ritenersi competente delle azioni che derivavano dalla procedura, nonché della cognizione delle azioni di revocatoria fallimentare<sup>21</sup> proposte dal Commissario.

La procedura poteva concludersi:

- mediante la liquidazione totale o parziale dei rami aziendali ritenuti secchi;
- con la ripartizione ai creditori delle somme ricavate, anche attraverso la cessione a terzi dei complessi aziendali risanati;
- con un concordato, proposto dagli amministratori e deliberato dall'assemblea della società, strutturato secondo lo schema dell'Art. 21422 L.F.

## **2. L'incompatibilità tra la procedura della amministrazione straordinaria e la disciplina comunitaria.**

### **2.1. Il procedimento di infrazione della Commissione Europea e le sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea del 1 dicembre 1998: Ecotrade s.r.l. contro Alti-forni e Ferriere di Servola s.p.a. (Causa C – 295/97), Corte di Giustizia della Comunità Europea del 17 giugno 1999: Società Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Dornier Luftfahrt GmbH (Causa C – 200/97) e Sentenza del 15 novembre 1999 del Tribunale di Genova (Società Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Less Costruzioni s.r.l.).**

Venti anni dopo l'emanazione della legge sulla Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi (L. 95/79), veniva introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina, avente ad oggetto la regolamentazione della medesima normativa: il D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, che evidenziava il mutato clima in cui si muoveva il legislatore italiano.

L'introduzione nel nostro ordinamento di tale procedura era derivata dalla preoccupazione che la crisi delle grandi imprese, avrebbe compromesso sia l'economia nazionale che il livello di occupazione.

Infatti, nella relazione relativa al D. L. 60 gennaio 1979, n. 26, successivamente convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95, si faceva riferimento al fatto che l'assoggettamento alla procedura di fallimento potesse comportare ripercussioni sull'ordine pubblico, venendo in essa riportato:

---

Ai sensi del 1° comma dell'Art. 98 L.F.: "I creditori esclusi o ammessi con riserva possono fare opposizione, entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando ricorso al giudice delegato" (la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di tale norma, con sentenza n. 102 del 22 aprile 1986, per contrasto con l'Art. 24 della Costituzione Italiana, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine per proporre l'opposizione dal deposito dello stato passivo in cancelleria, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento che il curatore deve spedire, ex Art. 97, 3° comma, L.F.).

Ai sensi del 1° comma dell'Art. 100 L.F.: "Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato". (La Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 22 aprile 1986, ha dichiarato l'illegittimità dell'Art. 100, comma 1°, in riferimento all'Art. 24 della Costituzione Italiana, nella parte in cui fissa la decorrenza del termine per l'impugnazione del deposito dello stato passivo in cancelleria, anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento che devono essere spedite ai creditori, ex Art. 97, 3° comma, L.F.).

21 La Revocatoria Fallimentare è una azione mirante alla ricostruzione del patrimonio del fallito, richiamando in esso beni che ne siano usciti o espellendo da esso debiti o garanzie che siano venuti a farne parte illegittimamente, con pregiudizio per i creditori. Si distingue dalla Revocatoria Ordinaria, in quanto è preordinata alla salvaguardia del principio della par condicio creditorum e si fonda sul presupposto che il patrimonio del debitore è destinato a soddisfare alla pari tutti i creditori.

22 L'Articolo 214 della L.F. statuisce: "Dopo il deposito dell'elenco previsto dall'Art. 209 l'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del Commissario Liquidatore, sentito il Comitato di Sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione a proporre al Tribunale un Concordato, osservate le disposizioni dell'Art. 152, se si tratta di società".

"La proposta di Concordato deve indicare le condizioni e le eventuali garanzie. Essa è depositata nella Cancelleria del Tribunale col parere del Commissario Liquidatore e del Comitato di Sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Entro trenta giorni dal deposito gli interessati possono presentare nella Cancelleria le loro opposizioni che vengono comunicate al Commissario".

"Il Tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di Concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di Consiglio. La sentenza che approva il Concordato è pubblicata a norma dell'Art. 17 e nelle altre forme che sono stabilite dal Tribunale".

“sempre maggiormente si accentra la crisi economica e cresce a dismisura l’indebitamento di taluni settori industriali, con riflessi particolari sia per il mantenimento dei livelli occupazionali, sia per lo stesso ordine pubblico”<sup>23</sup>.

Nel 1982 la Commissione CE<sup>24</sup> che veniva a conoscenza della legge, non adottava al riguardo nessuna decisione formale ai sensi dell’Art. 88 (ex Art. 93<sup>25</sup>) del Trattato CE.

Nel 1983, in seguito a discussioni svoltesi con le Autorità italiane, la Commissione si accontentava dell’assicurazione espressa verbalmente, che la Legge n. 95/79 non sarebbe più stata applicata.

Nel 1988 la Commissione inviava una richiesta di informazioni alle Autorità italiane, considerata l’incidenza delle misure previste dalla suddetta legge sul livello di occupazione.

Con lettera del 30 luglio 1992, la Commissione informava il Governo italiano della propria decisione di sottoporre la Legge n. 95/79 all’esame dell’Art. 93 Trattato CE, allo scopo di determinare le misure utili allo sviluppo progressivo del mercato comune.

La Commissione, ottenute le notizie volute, con Delibera 94/C395/02 (pubblicata sulla G.U.C.E. del 31 dicembre 1994), contestava:

- l’ampiezza del ricorso alla procedura, in quanto era stata applicata a più di trecento imprese;
- il rilevante ammontare degli aiuti di Stato, in quanto l’Erario aveva esborsato oltre 600 miliardi di lire a titolo di garanzia.

La Commissione, tenuto conto della situazione, riteneva applicabile l’Art. 93 par. 3 del Trattato CE, in cui si impone agli Stati membri di comunicare previamente i progetti diretti a istituire o modificare aiuti alle grandi imprese, attendendosi al vaglio delle Istituzioni Comunitarie prima di darvi applicazione.

La risposta del Governo italiano fu nel senso che la previa notifica, sarebbe stata effettuata non in forma generalizzata, bensì unicamente per i casi di concessione della garanzia dello Stato, ai sensi dell’Art. 2 bis<sup>26</sup> della Legge Prodi.

Giudicando la risposta insoddisfacente, la Commissione avviava il procedimento di infrazione in base all’Art. 93, n. 2, del Trattato CE.

A tutto ciò si aggiungevano due Sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea<sup>27</sup>:

- la sentenza del 1 dicembre 1998, relativa all’impresa Ecotrade s.r.l. contro la Altiforni e Ferriere Servola s.p.a.;
- la sentenza del 17 giugno 1999, riguardante l’impresa Rinaldo Piaggio s.p.a. contro la Dornier Luftfahrt GmbH ed altri.

---

<sup>23</sup> GUGLIELMUCCI L. – “Una procedura concorsuale amministrativa sotto controllo giudiziario”, in Il Fallimento n. 2/2000, 133

<sup>24</sup> La Commissione Unica delle Comunità Europee, fu istituita nel 1965 con il Trattato di Fusione degli esecutivi, ereditando le competenze precedentemente attribuite dal Trattato di Parigi all’Alta Autorità della CECA e dai Trattati di Roma alla Commissione della CEE e Dell’Euratom. Essa è un organo: esecutivo, indipendente, collegiale e a tempo pieno.

<sup>25</sup> L’Art. 93 del Trattato CE dispone testualmente: “Alla Commissione sono comunicati in tempo utile, perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti; se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’Art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista nel paragrafo precedente (la procedura di infrazione); lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura non abbia condotto ad una decisione finale”.

<sup>26</sup> L’Art. 2 bis della Legge n. 95/79 statuiva: “Il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L’ammontare complessivo delle garanzie ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i settecento miliardi di lire. Le condizioni e modalità della prestazione saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del C.I.P.I. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio”.

<sup>27</sup> La Corte di Giustizia della Comunità Europea è un organo giurisdizionale, la cui funzione è quella di assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nella applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati. Essa ha competenza di attribuzione, nel senso che può intervenire solo nei casi espressamente previsti dai trattati.



Tali sentenze evidenziarono l'incompatibilità della Legge Prodi, sia con l'Art. 4 "lettera c" del Trattato CECA<sup>28</sup>(tale articolo a differenza dell'Art. 93 del Trattato CE, non contiene nessuna distinzione tra "aiuti esistenti" ed "aiuti nuovi"), sia con gli Artt. 92 e 93 Trattato CE, in quanto la Corte di Giustizia in relazione alla Legge 95/79 argomentava:

- che dovevano essere considerati "aiuti esistenti" per le grandi imprese, quelli che sussistevano prima dell'entrata in vigore del Trattato CE e quelli che potevano essere stati regolarmente attuati alle condizioni dell'Art. 88 del medesimo Trattato;
- che dovevano essere considerati "aiuti nuovi" sempre per le grandi imprese (soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione CE), i provvedimenti diretti a istituire o modificare aiuti.

Quindi la Commissione con data 28 luglio 1999, anche a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 17 giugno 1999, comunicava alle Autorità italiane la revoca delle decisioni del 13 dicembre 1994 e del 22 gennaio 1997, interrompendo il procedimento previsto all'Art. 88 (ex Art. 93) Trattato CE.

Contemporaneamente, mediante applicazione del medesimo articolo nei confronti della Legge n. 95/79, la Commissione avviava un ulteriore procedimento di infrazione, essendo ormai tale legge iscritta nel registro degli aiuti non notificati.

Le Autorità italiane trasmettevano la loro risposta in data 14 settembre 1999, evidenziando che la Legge n. 95/79 era già stata abrogata in data 30 giugno 1999.

A metà dell'anno 1997 alla Suprema Corte di Cassazione, giungeva in esame una causa riguardante la controversia tra l'impresa Ecotrade s.r.l. (in prosieguo: <<Ecotrade>>), società di capitali, operante nel settore del commercio di prodotti siderurgici, e la Altiforni Ferriere di Servola s.p.a. (in prosieguo: <<AFS>>), avente un'attività di produzione nell'industria siderurgica<sup>29</sup>.

Tale controversia tra le due società nasceva in merito ad un debito di lire 149.108.190, che la "AFS" aveva nei confronti della "Ecotrade" per una fornitura di loppa (scoria derivante dalla lavorazione della ghisa).

Non essendo stato pagato il debito, il Pretore di Trieste in data 30 luglio 1992 attribuiva in via esecutiva alla "Ecotrade" un credito che la "AFS" deteneva nei confronti di una banca, fino a concorrenza della somma dovuta.

Il 28 agosto 1992 la "AFS" informava la "Ecotrade" di essere stata posta in amministrazione straordinaria (decreto del 23 luglio 1992) e, con autorizzazione a continuare la sua attività, intimava la "Ecotrade" di restituire il credito vantato, in quanto l'esperimento dell'azione esecutiva era avvenuto in violazione dell'Art. 4 della Legge 2 ottobre 1981, n. 544.

Questo indica infatti che: "sono vietate le azioni esecutive individuali dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura del procedimento di amministrazione straordinaria".

Il 4 ottobre 1992 la "Ecotrade" adiva il Tribunale di Trieste, affinché venisse dichiarato che la domanda di restituzione della "AFS" era infondata, perché basata su un decreto ministeriale incompatibile con il diritto comunitario in materia di aiuti di Stato.

---

<sup>28</sup> La CECA costituisce la Commissione Europea del carbone e dell'acciaio.

<sup>29</sup> CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA, 1° dicembre 1998: Ecotrade s.r.l. contro Altiforni e Ferriere di Servola s.p.a. – "Ammissione alla procedura e divieto degli aiuti di stato alle imprese insolventi", violazione Artt. 92 Trattato Ce e Art. 4 lett. c) Trattato CECA; in Il Fallimento n. 8/1999, 831 - 836

Con la sentenza del 23 ottobre del 1993 il Tribunale respingeva la domanda della “Ecotrade” e accoglieva quella della società “AFS”.

Questa sentenza veniva ulteriormente confermata, da quella emessa il 27 gennaio 1996 dalla Corte di Appello di Trieste.

La “Ecotrade”, di conseguenza, presentava ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione sospendeva il giudizio e rimetteva la “questione pregiudiziale” alla Corte di Giustizia della Comunità Europea.

In particolare la Cassazione evidenziava alla Corte di Giustizia CE, che non le era chiara l’interpretazione dell’Art. 92 del Trattato CE, dal momento che la previsione posta in via alternativa di aiuti concessi dagli stati, ovvero mediante risorse statali, induceva a ritenere che dovevano considerarsi costituenti aiuti, anche quei provvedimenti statali che, pur non disponendo erogazione di danaro dello Stato, consentivano, mediante particolari procedure, di perseguire lo stesso risultato che si otteneva con l’erogazione di danaro statale.

Ne risultava chiara la decisione della Commissione CE (E13/92)<sup>30</sup>, dal momento che la conclusione cui essa perveniva, era preceduta dalla premessa secondo cui la Legge n. 95/79, appariva rientrare sotto diversi profili, nell’ambito di applicazione degli Artt. 92 e seguenti del Trattato CE.

Di conseguenza alla Suprema Corte di Cassazione, appariva dubbioso poter considerare aiuto alle grandi imprese, un provvedimento emesso ai sensi della Legge n. 95/79, che disponesse la sottrazione delle grandi imprese dalle procedure concorsuali e contemporaneamente la continuazione della loro attività.

La risposta alla “questione pregiudiziale”, veniva data dalla Corte di Giustizia CE, con la sentenza del 1 dicembre 98.

La Corte di Giustizia CE infatti riportava: “si deve ritenere che l’applicazione ad un’impresa, di un regime quale quello introdotto dalla Legge 95/79 derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall’Art. 4 “lett. c.”, del Trattato CECA, allorché è dimostrato che l’impresa:

- sia stata autorizzata a continuare l’attività economica, in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell’ambito di applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento; oppure
- abbia beneficiato di uno o più vantaggi quali una garanzia di Stato, un’aliquota di imposta ridotta, un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un’altra impresa nell’ambito dell’applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento”.

La Corte di Giustizia CE nel risolvere negativamente la questione sottoposta al suo esame, accedeva ad una interpretazione restrittiva della natura di “aiuti di Stato”<sup>31</sup>, venendo ritenuta soltanto un trasferimento netto di risorse, in definitiva una attribuzione a titolo gratuito di un vantaggio economico apprezzabile.

Con ordinanza del 29 luglio 1997, il Tribunale di Genova sottoponeva alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, una “questione pregiudiziale” relativa all’Art. 92 del Trattato CE.

<sup>30</sup> Commissione CE lett. E13/92 del 30 luglio 1992; in G. U. 1994, C. 395, pag. 4.

<sup>31</sup> Come evidenzia la dottrina più rilevante, gli aiuti, sono imputabili ad un comportamento dello Stato, direttamente, allorché l’aiuto è istituito è accordato da un organo dell’apparato statale, ovvero indirettamente, allorché lo Stato conferisce l’aiuto avvalendosi dell’intermediazione di altri organismi (aventi natura pubblica o privata).

Tale questione veniva sottoposta dal Tribunale di Genova alla Corte di Giustizia CE, nell'ambito di una controversia tra: la società industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio (in prosieguo: <<Piaggio>>) e la società di diritto tedesco Dornier Luftfahrt GmbH (in prosieguo: <<Dornier>>)<sup>32</sup>.

Il contrasto tra le due società era sorto in relazione al rimborso di lire 30.028.894.382 versato dalla "Piaggio" alla "Dornier".

La "Piaggio" aveva acquistato dalla "Dornier" tre aeromobili da destinare alle forze armate italiane.

Per il pagamento la "Piaggio", a partire dal mese di dicembre del 1992, aveva effettuato a favore della "Dornier" più versamenti, delegazioni di pagamento e cessioni di credito.

Con sentenza del 29 ottobre 1994, il Tribunale di Genova dichiarava lo stato di insolvenza della "Piaggio" e, con decreto del 28 novembre 1994 la suddetta società veniva posta in amministrazione straordinaria.

Con atto di citazione del 14 febbraio 1996, la "Piaggio" adiva al Tribunale di Genova:

- sia per far dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei suoi creditori di tutti i pagamenti, le cessioni di credito e le delegazioni di pagamento effettuate a favore della "Dornier", nel biennio anteriore al suo collocamento in amministrazione straordinaria;
- sia per far condannare la società di diritto tedesco, a restituire le somme che le erano state versate, con gli interessi dovuti.

La "Piaggio" fondava la sua azione sull'Art. 6733 della Legge Fallimentare, applicabile nella fattispecie, in virtù dei richiami contenuti nell'Art. 1 della Legge n. 95/79 e nell'Art. 203 L.F., che prevede la revocabilità a favore dell'impresa insolvente, dei pagamenti effettuati nel biennio precedente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e dell'avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

La "Dornier" eccepeva l'incompatibilità della Legge n. 95/79 con l'Art. 92 del Trattato CE, evidenziando in particolare la decisione E13/92 della Commissione CE, riguardante il procedimento di infrazione avviato nel 1992 contro le autorità italiane, in relazione alla legge sopra citata.

A questo punto, il giudice a quo dubitando della compatibilità della Legge n. 95/79 con l'Art. 92 del Trattato CE, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, le seguenti "questioni pregiudiziali":

- se era ammissibile da parte di un giudice nazionale, domandare alla Corte di Giustizia CE, una diretta pronuncia sulla compatibilità di una norma della legislazione di uno Stato membro ai precetti dell'Art. 92 del Trattato CE;

---

32 CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA' EUROPEA, 17 giugno 1999: Industrie Aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Dornier Luftfahrt GmbH – Amministrazione Straordinaria – ammissione – Presupposti soggettivi ed oggettivi – Aiuti di Stato – Violazione Trattato Ce (Art.87, 88 e 234); in Il Foro Italiano 2000, 9 - 38

33 L'Articolo 67 della L.F. statuisce: "Sono revocati, salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore: 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso; 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento; 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti".

"Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno alla dichiarazione di fallimento".

"Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno, limitatamente a queste operazioni, e agli istituti di credito fondiario. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali".

- in caso affermativo, se con la Legge n. 95/79 lo Stato italiano, poteva aver concesso alle imprese previste dal provvedimento medesimo (c.d. grandi imprese) aiuti contrastanti con l'Art. 92 del Trattato.

La Corte di Giustizia CE nel rispondere alle questioni pro-poste dal giudice a quo del Tribunale di Genova, sentenziava:

- “la seguente Corte non è competente ad interpretare il diritto nazionale, o a statuire sulla compatibilità di un provvedimento nazionale con l'Art. 92 del Trattato CE. Tuttavia un Giudice nazionale, qualora venga adito con una domanda di-retta a fargli trarre le conseguenze dalla violazione dell'Art. 88, n. 3, ultima frase, CE (ex Art. 93, n. 3, ultima frase), può chiedere chiarimenti alla Commissione o, in conformità dell'Art. 234, 2° e 3° comma, CE, può o deve sottoporre alla Corte una “questione pregiudiziale” sull'interpretazione dell'Art. 92 del Trattato, al fine di determinare se i provvedimenti statali di cui trattasi, costituiscono aiuti di Stato che avrebbero dovuto essere comunicati alla Commissione”;
- “qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla Legge 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'Art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta nessuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine”.

In definitiva la Corte di Giustizia CE, mediante la seguente sentenza, apriva due distinti fronti di indagine.

- il primo, relativo alle singole misure di aiuto, come era avvenuto nella sentenza del 1 dicembre 1998, ravvisando in quel caso contrasti con il Trattato CECA34;
- il secondo, introducendo un “regime di aiuti”, spostando la visuale della prospettiva particolaristica della loro precedente pronuncia ad una più ampia, avente per oggetto “il regime di aiuti in sé”, ed è questo l'aspetto della sentenza del 17 giugno 1999 che suscita maggior interesse.

Le due sentenze della Corte di Giustizia CE seguono un percorso argomentativo sostanzialmente identico, salva la particolarità che nel primo caso (sentenza del 1 dicembre 1998), si trattava dell'assoggettamento ad amministrazione straordinaria di un'impresa siderurgica (società Altiforni e Ferriere di Servola s.p.a.) in cui veniva in rilievo il divieto degli “aiuti di Stato”, sancito dall'Art. 4 “lettera c” del Trattato CECA.

Mentre nel secondo caso invece (sentenza del 17 giugno 1999), la procedura concerneva un'impresa esercente costruzioni aeronautiche (Società Rinaldo Piaggio s.p.a.), in cui veniva in rilievo un contrasto del tutto analogo, in questo caso relativo all'Art. 92 del Trattato CE.

Quindi la procedura dell'amministrazione straordinaria era compatibile con le regole comunitarie soltanto con il concorso delle seguenti condizioni:

- che fra i parametri considerati per l'assoggettamento di un'impresa a tale procedura, non vi fossero quelli dell'indebitamento verso Enti pubblici, banche

---

34 Come già detto nel paragrafo precedente in merito all'Art. 4 lett. c) del Trattato CECA, specularmente all'Art. 92 del Trattato CE.

o finanziarie, perché in tal caso quei redditi potevano essere “danneggiati” da quelli che successivamente insorgevano nella gestione commissariale;

- che non vi fossero debiti tributari dell’impresa, insuscettibili di riscossione coattiva durante la procedura;
- che non venisse effettuata dal Commissario, una cessione (totale o parziale) dell’azienda, ai sensi dell’Art. 6 bis<sup>35</sup> della Legge n. 95/79, beneficiando dell’imposta di registro in luogo di quella proporzionale del 3%;
- che non vi fossero garanzie dello Stato, ai sensi dell’Art. 2 bis della Legge n. 95/79<sup>36</sup>.

A tutto ciò, si collegava anche una delle ultime sentenze del Tribunale di Genova (15 novembre 1999)<sup>37</sup>, relativa anche in questo caso alla società aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio s.p.a. contro la Società Less costruzioni s.r.l., controversia avente la stessa natura di quella sorta precedentemente tra la società di diritto tedesco “Dornier” e la “Piaggio” (riguardante l’esperimento di una azione revocatoria fallimentare).

In tal caso, nelle more del giudizio della sentenza sopra citata, interveniva la sentenza del 17 giugno 1999 della Corte di Giustizia CE ed il Tribunale di Genova facendo richiamo ad essa, senza soffermarsi sull’utilizzo delle norme di “favore” e degli “aiuti di Stato”, recepiva la conclusione “a monte” della sentenza, secondo cui l’incompatibilità con le regole comunitarie andava ravvisata nella Legge Prodi in sé, per il solo fatto che: “è pacifico che il Governo italiano non notificò il disegno di legge in questione alla Commissione, ai sensi dell’Art. 93 n. 3 del Trattato CE”.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale di Genova reputava soffermarsi su un diverso tema: se nella legge nazionale in esame doveva ravvisarsi un “aiuto nuovo” ossia un “aiuto esi-stente”, cioè preesistente rispetto ai Trattati comunitari ovvero all’adesione ad essi del Paese membro che, aderendovi, ne introduceva le regole nel proprio ordinamento.

Questione rilevante, perché solo nel primo caso (aiuto nuovo), i singoli potevano contestare davanti al Giudice nazionale l’applicabilità della Legge n. 95/79, e tale Giudice poteva disapplicarla, laddove nel secondo caso (aiuto esistente), era la Commissione CE a valutare se lo Stato poteva mantenerne l’applicabilità.

Sul seguente tema il Tribunale recepiva l’indicazione della Corte, secondo cui la legge Prodi introduceva nell’ordinamento italiano un “aiuto nuovo”, concludendo che la disapplicazione della Legge n. 95/79 doveva essere totale<sup>38</sup>.

## **2.2 La decisione della Commissione Europea del 28 luglio 1999 e la risposta delle Autorità Italiane.**

Con la decisione del 28 luglio 1999<sup>39</sup>, comunicata alle autorità italiane mediante la lettera del 12 agosto 1999, la Commissione CE:

---

<sup>35</sup> L’Art. 6 bis della Legge n. 95/79 statuiva: “Nei casi di trasferimenti di aziende, impianti o complessi aziendali o di immobili o mobili in blocco è consentita la vendita senza incanto e la vendita ad offerta privata, previa l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza e sentito il parere del comitato di sorveglianza. Nei casi predetti, il valore dei beni da trasferire è determinato da uno o più esperti nominati dal commissario liquidatore i quali si atterranno ai criteri di valutazione propri a ciascuno dei beni da trasferire e, quando trattasi di aziende o complessi aziendali, ad un criterio di valutazione che tenga conto, tra l’altro, della redditività all’atto della stima e nel biennio successivo”.

<sup>36</sup> Vedi: nota n. 4, par. 2.1, pag. 22 del seguente Capitolo.

<sup>37</sup> TRIBUNALE DI GENOVA, 15 novembre 1999: Società industrie aeronautiche e meccaniche Rinaldo Piaggio s.p.a. contro Less costruzioni s.r.l. – “Decreto di ammissione e natura di aiuti di Stato” – Incompatibilità della Legge n. 95/79 con gli Artt. 92 e 93 Trattato CE; in Il Fallimento n. 5/2000, 503

<sup>38</sup> TARZIA G. – “Disapplicazione della Legge Prodi per contrasto con la disciplina comunitaria”, in Il Fallimento n. 5/2000, 513

<sup>39</sup> DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – “Incompatibilità dell’amministrazione straordinaria (L. 95/79) con la disciplina comunitaria” (La decisione della Commissione del 28 luglio 1999), in Il Fallimento n. 4/2001, 455.

- da un lato, invitava il Governo italiano a presentare le sue osservazioni sul ritiro delle decisioni del 13 dicembre 1994 e su quella del 22 gennaio 1997, avviante il procedimento di infrazione ai sensi dell'Art. 88 Trattato CE, nei confronti della Legge n. 95/79;
- dall'altro, avviava un ulteriore procedimento in conformità del medesimo articolo, nei confronti della legge sopra citata.

Nel motivare l'atto riportato al primo punto, la Commissione faceva riferimento alla sentenza "Piaggio" emanata dalla Corte di Giustizia CE in data 17 giugno 1999, mentre nel motivare l'atto riportato al secondo punto, la Commissione esprimeva i suoi dubbi sulla compatibilità della Legge n. 95/79, sottolineando quelli già manifestati nella precedente decisione di avvio del procedimento di infrazione del 22 gennaio 1997.

Al termine della seguente analisi la Commissione CE concludeva, che nessuna delle deroghe previste all'Art. 87 del Trattato CE permetteva di considerare la Legge n. 95/79 compatibile con il mercato comune, di conseguenza era applicabile il divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo.

Le autorità italiane abrogavano la Legge Prodi il 30 giugno 1999, avendo già delegato precedentemente (con Legge 30 luglio 1998, n. 274) il Governo italiano ad emanare un decreto legislativo disciplinante ex novo l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Il procedimento di infrazione di cui all'Art. 88 (ex Art. 93) Trattato CE, promosso dalla Commissione CE nei confronti dell'Italia riguardante l'applicazione alla Legge Prodi, si concludeva con la decisione del 16 maggio 2000, divenendo efficace ai sensi dell'Art. 254 del Trattato CE, in virtù della notificazione attuata al Ministro degli Affari Esteri italiani con nota del 21 giugno 2000.

### **3. Le direttrici fondamentali del nuovo istituto dell'amministrazione straordinaria.**

La riforma attuata dal Legislatore italiano, mediante l'emanazione del nuovo istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ribadisce anzitutto le finalità di tutela dell'occupazione, nonché di salvaguardia e di conservazione del patrimonio produttivo, attraverso prosecuzione riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, con una articolazione alquanto ricca del Testo, strutturato in ben 110 articoli e suddiviso in 7 titoli.

Nella fattispecie, le variabili che diversificano il D. Lgs. n. 270/99 dalla Legge Prodi possono così compendiarsi:

- l'accesso alla procedura è innovativo, attraverso la fissazione di requisiti più bassi e l'introduzione di un meccanismo valutativo di tipo selettivo affidato alla competenza dell'Autorità giudiziaria, a differenza della Legge n. 95/79, che prevedeva un sistema automatico di accertamento, basato sul possesso da parte dell'impresa insolvente di determinati requisiti dimensionali<sup>41</sup>.

40 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA—"Incompatibilità dell'amministrazione straordinaria (L. 95/79) con la disciplina comunitaria"(Osservazioni dall'Italia), in Il Fallimento n. 4/2001, 456

41 Come già citato a pagina 15 del paragrafo 1.4 del Capitolo I, i requisiti dimensionali erano costituiti: da un minimo di 300 addetti ed un livello di indebitamento "qualificato" verso il sistema bancario e previdenziale, non inferiore ad un ammontare fisso aggiornato al 30 aprile di ogni anno.

Quindi, con il D. Lgs. n. 270/99 sono stati modificati i requisiti dimensionali, disponendo:

1. la riduzione a 200 lavoratori subordinati del livello minimo occupazionale;
2. una consistenza debitoria che non deve essere inferiore ai due terzi dell'attivo lordo e dei ricavi, considerandola in termini relativi e non più assoluti;
3. la richiesta di un ulteriore requisito per essere ammessi alla procedura, cioè l'impresa deve presentare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

- E' stato completamente rovesciato il sistema dei poteri decisori in merito all'ammissione alla procedura ed alla valutazione dei presupposti economico – finanziari di ammissibilità, prima spettanti all'Autorità amministrativa ed ora al Tribunale, con conseguente maggiore giurisdizionalizzazione della procedura.

Infatti, mentre nella procedura abrogata era il Ministero dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro che disponeva l'ammissione alla procedura, adesso è attribuita al Tribunale, che attua un accertamento valutativo delle effettive possibilità dell'impresa di recuperare economicità e competitività sul mercato.

Il Ministro interviene soltanto "in funzione collaborativa", con la designazione del Commissario Straordinario, ed attraverso l'espressione di un parere tecnico circa la ricorrenza dei requisiti richiesti.

- La prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, è stata regolata in rapporto alla diversificazione del programma commissariale, correlato alla finalizzazione della procedura che potrà essere:

1. di cessione dei complessi aziendali;
2. di risanamento economico e finanziario.

Tutto ciò, con conformazione alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli "aiuti di Stato", per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Nel sistema della Legge n. 95/79, invece, la procedura era destinata a svolgersi sulla base di un programma redatto dal Commissario Straordinario<sup>42</sup>, i cui contenuti essenziali si compendiano sostanzialmente nelle previsioni economiche – finanziarie connesse all'esercizio dell'impresa e nella realizzazione degli investimenti necessari al recupero della sua competitività, mentre non era richiesta la formulazione di previsioni in ordine allo sbocco della procedura, nonché al grado ed alle modalità di soddisfazione dei creditori.

- Sono stati ridotti in termini tassativi i tempi dell'esercizio dell'impresa:
  1. da cinque anni a due anni, nel caso di programma di ristrutturazione economica – finanziaria
  2. ad un anno nel caso di programma di cessione.
- E stata semplificata la gestione amministrativa, con riduzione del controllo preventivo sugli atti dei Commissari, limitando-la agli atti di maggiore rilevanza ed a quelli superiori ai 400 milioni (pari ad Euro 206.582,76), nell'ottica:
  1. di favorire una conduzione manageriale della procedura;
  2. di improntarla a criteri di rapidità ed efficacia;

---

<sup>42</sup> Vedi par. 1.4, pag. 15 del Capitolo I.

Il vecchio sistema invece, regolamentava solo gli atti di straordinaria amministrazione eccedenti i tre milioni.

- E' stata affidata al Tribunale la verifica circa l'effettiva attuazione del programma ed innovativamente è stato previsto che la procedura possa essere in qualsiasi momento convertita in quella fallimentare, allorché risulti inutile la sua continuazione.
- E' stato ridefinito l'assetto delle competenze tra Autorità amministrativa e giudiziaria, prefigurando una sorta di "doppio binario", in cui all'Autorità amministrativa vengono demandate le scelte prioritariamente gestionali ed a quella giudiziaria le materie che si risolvono in forma di tutela dei diritti soggettivi (atti relativi all'accertamento del passivo, già demandato al Commissario ed al trattamento dei creditori).
- Infine, nell'Art. 36 del D. Lgs. n. 270/99 è stato stabilito: "per quanto non previsto dallo stesso decreto, si applicano alla procedura di amministrazione straordinaria, ove compatibili, le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa", sostituendo al Commissario Liquidatore il Commissario Straordinario<sup>43</sup>.

#### **4. La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.**

##### **4.1 Natura e finalità della nuova procedura di Amministrazione Straordinaria: l'estendibilità della procedura alle imprese individuali e ai soci illimitatamente responsabili (Artt. 1, 2, 23 – 26 del D. Lgs. n. 270/99).**

L'Articolo 1 del D. Lgs. n. 270/99 dispone: "l'amministrazione straordinaria è la procedura della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali".

In tale articolo, il legislatore ha specificato quale sia la natura e la finalità della nuova normativa, la cui funzione è quella di assicurare la continuazione dell'attività dell'impresa insolvente, ritenendola una "ipotesi normale", con lo scopo di salvaguardare i residui valori tecnici, produttivi ed occupazionali del "bene – impresa".

L'Articolo 2 sempre del decreto sopra citato statuisce: "possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal seguente decreto, le imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti":

- "un numero di lavoratori subordinati compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno";
- "debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio".

---

<sup>43</sup> FIALE A. – "La riforma", in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 1999, Napoli, 824



Il nuovo testo del D. Lgs. n. 270/99 quindi, in ordine al profilo soggettivo<sup>1</sup>, prevede in chiave fortemente innovativa rispetto al passato l'introduzione di:

- requisiti dimensionali più bassi rispetto alla precedente normativa;
- una consistenza debitoria considerata non più in termini assoluti (cioè in riferimento ad una cifra fissa), bensì in termini relativi;
- una valutazione di merito, disposta dall'Art. 27 della nuova disciplina, costituita dal positivo apprezzamento delle concrete prospettive di riequilibrio economico dell'impresa.

In ordine invece al presupposto oggettivo, stabilito dal legislatore nella nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, l'insolvenza viene ritenuta un fenomeno soltanto economico, derivante non solo dall'aspetto di reversibilità del dissesto, ma altresì dal rilievo che la tutela degli interessi dei creditori non costituisce più l'obiettivo primario della procedura.

In particolare, nella nuova legge dell'amministrazione straordinaria, l'insolvenza viene distinta in:

- irreversibile, cioè quella che rende impraticabile qualsiasi ipotesi di salvataggio dell'impresa;
- parzialmente reversibile, quella che consente il recupero di efficienza di alcuni comparti dell'attività;
- reversibile, che consente il totale ritorno in bonis dell'attività imprenditoriale<sup>2</sup>.

Difatti il legislatore riferisce la nuova normativa non più all'imprenditore, ma all'impresa, volendo significare la necessità di avere riguardo solo al funzionamento oggettivo dell'unità produttiva.

Questa soluzione interpretativa è supportata anche dal primo comma dell'Art. 27 del D. Lgs. n. 270/99: "le imprese dichiarate insolventi a norma dell'Art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali".

Non vi è dubbio che questa seconda espressione si riferisce non al ripristino della solvibilità del debitore, ma esclusivamente alla possibilità di ricollocare l'impresa sul mercato, una volta riassetata e rimessa in grado di trarre utili dall'attività svolta.

Solo questo è l'obiettivo primario della procedura, indipendentemente dai modi scelti per raggiungerlo, i quali sono fondamentalmente riconducibili alla:

- "cessione a terzi di complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno" (Art. 27, comma 2, lett. a);
- "ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni" (successiva lett. b).

Nel primo caso, dunque, si assisterà ad un salvataggio dell'impresa, consentendo il ripristino dell'equilibrio fra costi e ricavi e soddisfacendo gli interessi dei creditori in base alle consuete

<sup>1</sup> CESARONI A. – DEGIOIA-CARABELLESE P. – "L'amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale insolvente: prime riflessioni" (Presupposti soggettivo ed oggettivo della amministrazione straordinaria) in *Il Fallimento* n. 9/1999, 972

<sup>2</sup> FABIANI M. – "Il rapporto fra la nuova amministrazione straordinaria e le procedure concorsuali minori" (Amministrazione straordinaria e amministrazione controllata) in *La riforma dell'amministrazione straordinaria e le altre Procedure Concorsuali*, Quaderni di Giurisprudenza commerciale, 11 novembre 2000, Milano, 28

regole del concorso, attraverso il ricavato ottenuto dalle cessioni ai terzi dei complessi aziendali.

Nel secondo caso, per contro, si assisterà ad una vera e propria ristrutturazione, consentendo all'imprenditore che non verrà privato della titolarità dell'impresa, non solo di riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi, ma anche di soddisfare le obbligazioni pregresse con un vero e proprio ritorno in bonis.

In ultima analisi il presupposto oggettivo del D. Lgs. n. 270/99 si "atteggia" ora a "target" significativo, per il cui specifico raggiungimento il legislatore ha lasciato agli organi procedurali competenti la scelta tra le due opzioni stabilite nel secondo comma dell'Art. 27.

Nella vecchia normativa invece, lo stato di insolvenza dell'impresa non era presunto, ma caratterizzato da requisiti qualitativi e quantitativi, rivelatori sia dell'imponenza del dissesto, sia del rilevante interesse pubblico che poteva essere coinvolto<sup>3</sup>.

Un ulteriore problema che si manifestava nella precedente disciplina, ampiamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza, era quello dall'assoggettamento ad amministrazione straordinaria, non solo delle società di capitali, ma anche delle società di persone, delle società cooperative e degli imprenditori individuali.

In particolare alcuni autori (Oppo, Santelli), affermavano che la procedura era applicabile a tutte le imprese esercitanti un'attività commerciale, altri (tra cui Bonsignori), restringevano l'applicabilità della procedura alle sole imprese industriali, escludendo quelle esercitanti attività di commercio in senso stretto, ed infine, la maggior parte degli autori e la giurisprudenza prevalente si esprimevano in senso favorevole anche per la soggezione ad amministrazione straordinaria dell'imprenditore individuale.

L'Art. 2 del D. Lgs. n. 270/99 scioglie normativamente le perplessità manifestatesi in precedenza, poiché estende la procedura anche agli imprenditori individuali, disponendone l'applicabilità a tutte le imprese, anche società, soggette alla dichiarazione di fallimento.

Altra questione poi, era quella costituita dall'estensione della procedura dell'amministrazione straordinaria ai soci illimitatamente responsabili<sup>4</sup>.

Il D. Lgs. n. 270/99 ha ravvisato invece la necessità di disciplinare la materia, risolvendo la questione in senso affermativo e disponendo che si estendono ai soci illimitatamente responsabili:

- gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza della società cui partecipano (previa necessaria audizione degli stessi), nella fattispecie:
  1. nei confronti del socio receduto e del socio defunto, l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di in-solvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente alla data in cui il recesso o l'esclusione sono di-venuti opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data (Art. 23);
  2. nei confronti di un socio illimitatamente responsabile, se la sua esistenza risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o dell'impresa individuale, stabilendo ulteriormente, che se la società o l'imprenditore individuale sono ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria, il ricorso può essere anche proposto dal Commissario Straordinario (Art. 24).

<sup>3</sup> PAJARDI P. – "L'esposizione debitoria", in Manuale di Diritto Fallimentare, 1993, Milano, 1007

<sup>4</sup> FIALE A. – "Estensione ai soci illimitatamente responsabili", in Il Fallimento e le Altre Procedure Concorsuali, 1999, 828

#### **4.2 L'accertamento dei requisiti dimensionali e la dichiarazione dello stato di insolvenza (Artt. 3 – 14, 94 e 105 del D. Lgs. n. 270/99).**

Il procedimento di apertura dell'attuale disciplina dell'amministrazione straordinaria, si svolge davanti all'Autorità giudiziaria in due successivi momenti:

- l'accertamento dei requisiti dimensionali e la dichiarazione dello stato di insolvenza;
- la successiva valutazione della <<risanabilità>> aziendale, che si conclude con l'ammissione del Tribunale di ammettere l'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ossia di dichiarare il fallimento.

In relazione ai requisiti dimensionali e alla successiva dichiarazione dello stato di insolvenza, il primo comma dell'Art. 3 del D. Lgs. n. 270/99 dispone: “se un'impresa avente i requisiti previsti dall'Art. 2 si trova in stato di insolvenza, il Tribunale del luogo cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato in Camera di Consiglio”.

Per ciò che attiene al profilo della legittimazione attiva alla proposizione del procedimento prevista nel sopra citato articolo, esso ripropone fedelmente l'Art. 65 della Legge Fallimentare, apparendo trascurabile la sostituzione del termine <<debitore>> con quello di <<imprenditore>><sup>6</sup>.

L'Art. 4 del D. Lgs. n. 270/99 si pone invece come norma di coordinamento con l'Art. 2 del medesimo decreto disponendo: “la dichiarazione dello stato di insolvenza di una impresa individuale è soggetta alle disposizioni degli Artt. 10 ed 11 della Legge Fallimentare<sup>7</sup>”.

L'Articolo 5 del D. Lgs. n. 270/99, illustra quali siano gli obblighi dell'imprenditore, che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza, il quale nel ricorso, non solo deve esporre le cause che hanno provocato la sua insolvibilità, ma deve altresì depositare presso la Cancelleria del Tribunale:

- le scritture contabili;
- i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata;
- una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 30 giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

Al contrario, se il ricorso viene proposto da un creditore, questi deve eleggere domicilio nella Circoscrizione del Tribunale adito e se l'elezione di domicilio manca, ovvero è insufficiente o inidonea, le notificazioni e le comunicazioni che devono effettuarsi al creditore ricorrente nel

---

<sup>5</sup> L'Articolo 6 L.F. statuisce: “il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio”.

<sup>6</sup> FABIANI M. – “Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria” (La legittimazione), in Il Fallimento n. 10/2000, 1066.

<sup>7</sup> L'Articolo 10 della L.F. statuisce: “l'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”.

L'Articolo 11 della L.F. statuisce: “l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'Articolo precedente”.

corso del procedimento, devono essere eseguite presso la Cancelleria del Tribunale (Art. 6 del D. Lgs. n. 270/99).

L'Articolo 7 del D. Lgs. n. 270/99, a questo punto argomenta<sup>8</sup>: “prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, il Tribunale deve convocare l'imprenditore, il ricorrente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a cui è attribuita la funzione di designare un delegato per la comparizione o di far pervenire un parere motivato”.

Statuisce altresì:

- “tra la data dell'avviso di convocazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi. Il termine può essere abbreviato dal Tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza”;
- “l'avviso di convocazione diretto al Ministro dell'industria contiene l'invito ad indicare, entro la data fissata per l'udienza, uno o tre Commissari Giudiziali, da nominare nel caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Il numero dei Commissari è stabilito dal Tribunale”.

Il legislatore dunque, per quanto riguarda il procedimento previsto all'Articolo 7 della nuova normativa dell'amministrazione straordinaria, disegna un meccanismo abbastanza semplice, sostanzialmente prelevato dall'esperienza accumulatasi nel tempo presso i Tribunali fallimentari, con poco spazio alla “fantasia” e molta attenzione ad evitare i formalismi.

Il Tribunale pertanto, espletata la procedura prevista all'Art. 7 del D. Lgs. n. 270/99, o respinge il ricorso (con decreto motivato), o lo accoglie, pronunciando la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Se al contrario, il Tribunale sentenzia lo stato di insolvenza (Art. 8 del D. Lgs. n. 270/99):

- nomina il Giudice Delegato<sup>9</sup>;
- nomina uno o tre Commissari Giudiziali, in conformità all'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonoma-mente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito;
- ordina all'imprenditore, se questi non vi ha già provveduto, di depositare entro due giorni in Cancelleria le scritture contabili e i bilanci;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni, dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in Cancelleria delle domande di ammissione al passivo e di rivendicazione, nonché di restituzione e separazione delle cose mobili;
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, in cui nel successivo termine di 30 giorni, si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato;
- stabilisce, se la gestione dell'impresa debba essere lasciata all'imprenditore insolvente o affidata al Commissario Giudiziale, fino a quando non si provveda (ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 270/99) alla dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero alla dichiarazione di fallimento.

<sup>8</sup> FABIANI M. – “Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria” (Il procedimento), in *Il Fallimento* n. 10/2000, 1066.

<sup>9</sup> L'Articolo 14 del D. Lgs. n. 270/99 statuisce: “Il Giudice Delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto”.

“I decreti sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del Giudice Delegato al fallimento”.

La sentenza dichiarativa di insolvenza determina quindi, l'apertura di un procedimento di carattere <<diagnostico>><sup>10</sup>, volto a verificare se l'impresa, oltre a possedere i requisiti necessari per l'ammissione ad amministrazione straordinaria dal punto di vista dell'indebitamento e del numero dei dipendenti fissati nell'Art. 2 del D. Lgs. n. 270/99, presenti anche concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico (Art. 27, comma 1 del D. Lgs. n.270/99)<sup>11</sup>.

#### **4.3 Il ruolo svolto dal Commissario Giudiziale (Artt. 15 – 17 del D. Lgs. n. 270/99).**

La posizione giuridica del Commissario Giudiziale, nominato dal Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza (Art. 8 del D. Lgs. n. 270/99), nell'ambito della nuova legge dell'amministrazione straordinaria non è affatto chiara, in quanto, se da un lato si stabilisce che egli sia pubblico ufficiale, dall'altro sembrerebbe trattarsi di un ausiliario del Giudice.

Infatti, non solo è chiamato in causa con riferimento alla sua nomina ed eventualmente alla sua revoca o sostituzione (Art. 1612 D. Lgs n. 270/99), ma è anche competente a deliberare (con decreto motivato) sui reclami presentati contro gli atti che egli ha compiuto (Art. 1713D. Lgs. n. 270/99).

Inoltre, è il destinatario della presentazione del conto della gestione (combinato tra l'Art. 19, quarto comma<sup>14</sup>, de D. Lgs n. 270/99 e l'Art. 11615 della Legge Fallimentare).

Tuttavia, i criteri di scelta sono indicati con regolamento dal Ministro dell'industria "di concerto" con quello di grazia e giustizia.

Dal complesso delle disposizioni vigenti, si desume che in-dubbiamente si tratta di un tecnico, ma non è altrettanto chiaro fino a che punto egli debba svolgere i suoi compiti in modo del tutto svincolato da interferenze esterne.

Data la possibilità che il Commissario Giudiziale sia chiamato ad effettuare delle valutazioni non prive di ripercussioni a livello latamente politico (per esempio, sul piano occupazionale), l'elemento ora segnalato potrebbe assumere una certa rilevanza.

Sotto questo profilo potrebbe forse individuarsi, nella previsione dell'Articolo 8, primo comma, del D. lgs. n. 270/99<sup>16</sup> quanto meno la violazione dell'Articolo 317 della

---

<sup>10</sup> Per procedimento a carattere <<diagnostico>> si intende la verifica, non dei presupposti indicati all'Art. 2 del D. Lgs. n. 270/99 i quali hanno la funzione di far pronunciare al Tribunale la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ma i requisiti indicati all'Art. 27 del D. Lgs. n. 270/99, riguardanti la fase successiva alla dichiarazione dello stato di insolvenza, cioè che vi sia l'esistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa.

<sup>11</sup> RICCI F. – "La fase iniziale della nuova procedura delle grandi imprese: prime riflessioni" (La fase <<diagnostica>> della nuova procedura come momento di un più ampio e unico procedimento), in La Riforma dell'Amministrazione Straordinaria e le altre Procedure Concorsuali, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 11 novembre 2000, Milano, 57

<sup>12</sup> L'Articolo 16 del D. Lgs. n. 270/99 statuisce: "Se occorre procedere alla sostituzione del Commissario Giudiziale il Tribunale richiede al Ministro dell'industria di indicare il nuovo Commissario, stabilendo il termine entro il quale l'indicazione deve pervenire".

"Il Tribunale nomina il nuovo Commissario in conformità dell'indicazione del Ministro, ovvero autonomamente, se l'indicazione stessa non è pervenuta nel termine".

<sup>13</sup> L'Articolo 17 del D. Lgs. n. 270/99 statuisce: "Contro gli atti di amministrazione del Commissario Giudiziale chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo al Giudice Delegato, che decide con decreto motivato".

"Il decreto del Giudice Delegato è impugnabile nei modi indicati dall'Articolo 14, comma 2".

<sup>14</sup> L'Articolo 19 del D. Lgs. n. 270/99, al quarto comma, statuisce: "al termine del proprio ufficio, il Commissario Giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'Art. 116 L.F. Dell'avvenuto deposito del conto e della fissazione dell'udienza per la presentazione delle osservazioni è data notizia mediante affissione, a cura del Cancelliere; tale formalità sostituisce la comunicazione ai singoli creditori prevista dal terzo comma del medesimo Art. 116 Legge Fallimentare".

<sup>15</sup> L'Articolo 116 della L.F. statuisce: "Compiuta la liquidazione dell'attivo prima del riparto finale, il Curatore presenta al Giudice Delegato il conto della gestione".

"Il Giudice ordina il conto del deposito in cancelleria, e fissa l'udienza nella quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni. L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito".

"Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza è data immediata comunicazione al fallito e ai singoli creditori".

"Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto; altrimenti provvede a norma dell'Articolo 189 del codice di procedura civile, fissando l'udienza innanzi al collegio non oltre i venti giorni successivi".

<sup>16</sup> Vedi par. 4.3, del seguente Capitolo.

Costituzione italiana in combinato disposto con l'Articolo 101, secondo comma<sup>18</sup>, poiché laddove il Commissario sia nominato dal Ministro egli potrebbe essere sottoposto a indebite pressioni governative in misura maggiore che nei casi in cui alla nomina provveda direttamente l'Autorità giudiziaria.

L'eventualità segnalata opera non sul piano strettamente giuridico, bensì su quello fattuale.

Ciò, tuttavia, non ne sminuisce la rilevanza, soprattutto alla luce dell'intento che il legislatore ha perseguito, nel senso di <<depoliticizzare>>, rispetto al passato, la procedura di amministrazione straordinaria<sup>19</sup>.

Conclusivamente, Il Commissario Giudiziale si insinua in un "momento di contatto" tra la fase giurisdizionale ed amministrativa della procedura di amministrazione straordinaria<sup>20</sup>.

#### **4.4 Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza (Artt. 18 – 22 del D. Lgs. n. 270/99).**

La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, regolamentata dall'Articolo 18 del D. Lgs. n. 270/99, determina i seguenti effetti:

- le formalità per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la pronuncia della stessa sono senza effetto rispetto ai creditori (Art. 45 L.F.)<sup>21</sup>;
- si apre il concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore insolvente ed ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo il procedimento previsto agli Artt. 93 e seguenti della Legge Fallimentare<sup>22</sup>;
- sono inefficaci, rispetto ai creditori, i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato d'insolvenza, eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa, senza l'autorizzazione del Giudice Delegato (secondo comma dell'Art. 18 del D. Lgs. n. 270/99),
- i crediti pecuniari dell'imprenditore si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della sentenza medesima (Art. 55 L.F.);
- è sospeso il corso degli interessi, convenzionali o legali, sui crediti chirografari (Art. 55 L.F.);
- è applicabile la disciplina della compensazione di cui all'Art. 56 L.F.;
- si applicano gli Articoli dal 57 al 63 della Legge Fallimentare, relativi:
  1. ai crediti infruttiferi (Art. 57);
  2. alle obbligazioni (Art. 58);

---

<sup>17</sup> L'Articolo 3 della Costituzione italiana statuisce: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

<sup>18</sup> L'Articolo 101 della Costituzione italiana, al secondo comma, statuisce: "I Giudici sono soggetti soltanto alla legge".

<sup>19</sup> LIMONATI A. – "Aspetti di costituzionalità della nuova normativa" (Il ruolo del Commissario Giudiziale), in Il Fallimento n. 3/2000, 251

<sup>20</sup> COLESANTI V. – "Amministrazione e giurisdizione nella nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria" (Un <<punto d'incrocio>> di amministrazione e giurisdizione: la figura del Commissario giudiziale, nominato dal Tribunale ma designato dall'amministrazione), in La Riforma dell'Amministrazione Straordinaria e le altre Procedure Concorsuali, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 11 novembre 2000, Milano, 84

<sup>21</sup> Sia L'Articolo 18, che 19 (in forza del comma 3) del D. Lgs. n. 270/99, richiamano l'Art. 45 della L.F.: norma in virtù della quale ci si serve della disciplina tipica del fallimento per individuare il patrimonio oggetto della procedura. Il rinvio operato al sopra citato Articolo della Legge Fallimentare fa comprendere che: sia nella amministrazione straordinaria, sia nel fallimento, rientrano non solo i diritti del debitore, ma anche i diritti dei terzi, i quali pur potendo prevalere secondo le norme comuni contro il debitore, cedono di fronte alla curatela e al ceto creditorio per il mancato compimento di certe formalità. E. F. RICCI – "La fase iniziale della nuova procedura di insolvenza delle grandi imprese: prime riflessioni" (Il richiamo dell'Art. 45 L.F. implicazioni e conseguenze), in La Riforma dell'Amministrazione Straordinaria e le Altre Procedure Concorsuali, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, 11 novembre 2000, Milano, 65

<sup>22</sup> Vedi: note nn. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 par. 4.13, pagg. 107 – 110 del seguente Capitolo.

3. ai crediti non pecuniari (Art. 59);
4. alla rendita perpetua e vitalizia (Art. 60);
5. al creditore di più coobbligati solidali (Art. 61);
6. al creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto (Art. 62);
7. al coobbligato o fideiussore del fallito (in tal caso all'imprenditore insolvente) con diritto di garanzia (Art. 63).

Per quanto concerne invece la gestione dell'impresa, fino a quando non si provvede a norma dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 270/99, alla dichiarazione di apertura della procedura di amministrazione straordinaria ossia della dichiarazione di fallimento, può essere:

- lasciata all'imprenditore insolvente;  
oppure
- affidata al Commissario Giudiziale.

Per quanto riguarda invece, i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, devono essere soddisfatti in prededuzione, a norma dell'Art. 111, primo comma, n. 1, L.F. (Art. 20 del D. Lgs. n. 270/99).

Il Tribunale con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza o con successivo decreto, adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura concorsuale (Art. 21 del D. Lgs. n. 270/99).

Infine, l'Art. 22 del D. Lgs. n. 270/99, disciplina l'avviso ai creditori per l'accertamento del passivo.

#### **4.5 La valutazione della <<risanabilità aziendale>> da parte del Tribunale: l'apertura della procedura dell'Amministrazione Straordinaria o la dichiarazione di Fallimento (Artt. 27 – 34, 48, 50 – 52 del D. Lgs. n. 270/99).**

A norma dell'Articolo 28 del D. Lgs. n. 270/99, il Commissario Giudiziale entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, deve redigere un programma dettagliato sulla base del quale il Tribunale, deciderà se ammettere l'impresa ad amministrazione straordinaria oppure dichiararla fallita.

Anche nella Legge Prodi, vi era la predisposizione di un programma di sistemazione dell'insolvenza, cui poteva aggiungersi un piano di risanamento aziendale nella sola ipotesi di autorizzazione della continuazione dell'esercizio dell'impresa<sup>23</sup>.

Invece, nello spirito del D. Lgs. n. 270/99, la relazione del Commissario Giudiziale, unitamente al parere del Ministero dell'Industria ed alle osservazioni dei creditori (Art. 29 del D. Lgs. n. 270/99), precedono il provvedimento del Tribunale, al quale spetta sempre "l'ultima parola".

Il Tribunale pertanto, può "saggiare" l'effettiva situazione in cui versa l'imprenditore nel suo complesso, adottando la decisione più idonea al superamento dell'insolvenza<sup>24</sup>.

La novità è costituita dal compito attribuito all'autorità giudiziaria, che indirizza la soluzione della crisi verso il risanamento o la liquidazione dell'impresa insolvente<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> PAJARDI P. – "La fase di instaurazione del processo di amministrazione straordinaria", in Manuale di Diritto Fallimentare, 1993, Milano, 1013

<sup>24</sup> CESARONI A. – DE GIOIA-CARABALLESE P. – "L'amministrazione straordinaria della grande impresa commerciale insolvente" (aspetti procedurali: il doppio binario), in Il Fallimento n. 9/1999, 974 - 975

<sup>25</sup> GUGLIELMUCCI L. – "Una procedura concorsuale amministrativa sotto controllo giudiziario", in Il Fallimento n. 2/2000, 133.

Il Tribunale quindi, ai sensi dell'Art. 30 del D. Lgs. n. 270/99, trascorsi trenta giorni dal deposito della relazione del Commissario Giudiziale e tenuto conto delle osservazioni e dei pareri depositati, dichiara con decreto motivato:

- l'apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, se sussistono le condizioni stabilite all'Art. 27 del D. Lgs. n. 270/99;  
oppure
- il fallimento dell'impresa insolvente.

In particolare, il Tribunale dell'insolvenza, espleta la procedura prevista all'Art. 27, se l'impresa dichiarata insolvente possiede concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Nella fattispecie il risultato potrà realizzarsi in via alternativa:

- tramite la cessione dei complessi aziendali, mediante un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali);  
oppure
- tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione).

Una volta scelto l'indirizzo da seguire, la pubblica amministrazione torna a riappropriarsi di un ruolo di maggior rilievo, in quanto l'espletamento della procedura avviene sotto la vigilanza del Ministero dell'industria.

Il Tribunale con il decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, in base alle disposizioni previste nell'Art. 32 del D. Lgs. n. 270/99, adotta o conferma i provvedimenti opportuni per la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa sotto la direzione del Commissario Giudiziale, sino alla nomina del Commissario straordinario.

Gli effetti prodotti dall'apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, riguarderanno:

- l'imprenditore insolvente;
- le azioni esecutive individuali;
- i contratti in corso.

Per quanto riguarda l'imprenditore insolvente:

- perderà la gestione dell'impresa, eventualmente lasciatagli dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ai sensi dell'Articolo 30 del D. Lgs. n. 270/99;
- resterà privo della capacità processuale, per ogni controversia relativa a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa.

In relazione alle azioni esecutive individuali, sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali (Art. 48 del D. Lgs. n. 270/99).

Infine, per quanto riguarda i contratti in corso (Art. 50 del D. Lgs. n. 270/99), il Commissario Straordinario potrà sciogliersi dai contratti anche a esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti, alla data di apertura della procedura.

Fino a quando la facoltà di scioglimento non sarà esercitata, il contratto continuerà ad avere esecuzione e soltanto dopo che sarà autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro



contraente potrà intimare per iscritto al Commissario Straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione.

Tali disposizioni, però, non si applicano:

- ai contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti;
- ai contratti di locazione di immobili, in cui il Commissario Straordinario subentra (salvo patto contrario), se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore.

Naturalmente, il contraente eserciterà i propri diritti, i quali sono previsti all'Art. 51 del D. Lgs. n.270/99.

Tale norma dispone:

- “i diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del Commissario Straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della Sezione IV del Capo III del Titolo II della Legge Fallimentare” 26;
- “nel caso di subentro del Commissario Straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'Art. 74 della Legge Fallimentare non si applica se il somministratore opera in condizione di monopolio”;
- “nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del Commissario Straordinario, ove non ancora verificatosi, a norma dell'Art. 55, terzo comma, Legge Fallimentare”.

Se invece, non vi sono i presupposti per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il Tribunale a norma dell'Art. 31 del D. Lgs. n. 270/99, dispone il decreto che dichiara il fallimento dell'impresa, attraverso cui vi è la nomina del Giudice Delegato e del Curatore, cessando le funzioni degli organi nominati con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

---

26 La Legge Fallimentare non contiene una disciplina generale riferita ai contratti tra il fallito ed i terzi che siano pendenti nel momento in cui interviene la dichiarazione di fallimento. Essa si limita, invece, a regolamentare singoli tipi contrattuali con disposizioni applicabili per analogia ai rapporti non espressamente regolati. Da tale contrattazione specifica possono trarsi i seguenti principi:

per i contratti già eseguiti da una delle parti, restano in vita, se ad eseguirli è stata la controparte del fallito, questa, in quanto creditore, entrerà nel numero dei creditori concorrenti e dovrà accontentarsi della percentuale fallimentare. In alcuni casi sorgono difficoltà a stabilire se il contratto sia o meno pendente.

In particolare:

- a) ai contratti di durata, trova applicazione l'Art. 1458 del codice civile, che distingue tra prestazioni già eseguite e prestazioni da eseguire;
- b) i contratti sottoposti a condizione risolutiva, devono essere equiparati a quelli non condizionati, salvi gli effetti dell'avveramento della condizione;
- c) i contratti soggetti a condizione sospensiva, vanno considerati come contratti non interamente eseguiti.

Per i contratti non ancora eseguiti, bisogna distinguere:

1) quelli basati sull'intuitus personae, si sciolgono <<ipso iure>>, tali sono:

- a) l'associazione in partecipazione, in caso di fallimento dell'associante;
- b) il contratto di appalto, quando la persona dell'appaltatore costituisca un elemento determinate del contratto;
- c) il contratto di borsa a termine, di conto corrente, di mandato e di commissione;
- d) il rapporto sociale nella società di persone.

2) Altri contratti (es.: l'assicurazione contro i danni), restano in vita con subentro automatico del Curatore (in tal caso il Commissario Straordinario) nella posizione del fallito (in tal caso l'imprenditore insolvente ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria).

3) Altri ancora, possono essere mantenuti in vita, e viene attribuita al Curatore (in tal caso sempre il Commissario Straordinario), la facoltà di scelta tra subentro e scioglimento. Il rapporto, pertanto, rimane sospeso in attesa che gli organi fallimentari comunichino le loro intenzioni.

## **4.6 La conversione dell'Amministrazione straordinaria in Fallimento (Artt. 69 – 72, 77 ed 87 del D. Lgs. n. 270/99).**

La scelta del legislatore di organizzare una procedura flessibile<sup>27</sup>, lontana sotto questo aspetto dal modello del 1979, emerge con la previsione della possibilità di convertire l'amministrazione straordinaria in fallimento:

- sia in corso di procedura, quando risulta che non può essere utilmente proseguita, a norma dell'Art. 69 del D. Lgs. n. 270/99;
- sia al termine, a norma dell'Art. 70 del D. Lgs. n. 270/99:
  1. quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma (eventualmente prorogato);
  2. quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Pertanto, il Tribunale procede alla conversione della procedura, mediante decreto motivato, sia su iniziativa del Commissario Straordinario, sia d'ufficio (quindi anche su sollecitazione indiretta dei creditori), sentiti in ogni caso il Ministro dell'industria, il Commissario stesso e l'imprenditore insolvente (Art. 71, comma 1 del D. Lgs. n. 270/99).

Con il decreto di conversione, la procedura dell'amministrazione straordinaria si trasforma in fallimento.

## **4.7 Gli altri organi della procedura di amministrazione straordinaria: il Commissario Straordinario (Artt. 36, 38 – 44, 47, 104 e 107 del D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270), Ministero dell'industria ed il Comitato di Sorveglianza (Artt. 37, 45, 46, 55 comma 1, 57 comma 1 e 3, 103 del D. Lgs. n. 270/99).**

Alla figura del Commissario Straordinario, sono dedicate la maggior parte delle disposizioni del Capo II del Titolo III della nuova legge sull'amministrazione straordinaria (Artt. da 38 a 44 e 47), regolamentanti nei vari aspetti la nomina, i poteri, il controllo preventivo degli atti, la revoca, il rendiconto ed il compenso di detto organo.

Altre disposizioni relative agli interventi nelle varie fasi della procedura, hanno ad oggetto compiti specifici del Commissario, similmente a quanto dispone la Legge Fallimentare per il Curatore.

In particolare l'Art. 38 del D. Lgs. n. 270/99 prevede che sia il Ministro dell'industria, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura di amministrazione straordinaria, a nominare con decreto uno o tre Commissari Straordinari.

La nomina di tre Commissari Straordinari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura, i quali deliberano a maggioranza mediante rappresentanza esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

L'Art. 39 del D. Lgs. n. 270/99 stabilisce invece, che con regolamento del Ministro dell'industria "di concerto" con quello di grazia e giustizia, siano stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità del Commissario Giudiziale (in sede di dichiarazione dello stato di insolvenza) e del Commissario Straordinario (in sede di applicazione del procedimento dell'amministrazione straordinaria dell'impresa insolvente).

<sup>27</sup> FABIANI M. – "Profili processuali della nuova amministrazione straordinaria" (La conversione in costanza della procedura), in Il Fallimento n. 10/2000, 1077.



Non diversamente da quanto disponeva L'Art. 1, quinto comma, della Legge Prodi, anche l'Art. 37 del D. Lgs. 270/99 ribadisce al primo comma, che la procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre Commissari sotto la vigilanza del Ministero dell'industria<sup>30</sup>.

Funzioni proprie di vigilanza che il Ministero dell'industria, come organo interno della procedura, viene chiamato ad espletare non soltanto avvalendosi degli organi commissariali e di sorveglianza (ad es.: le relazioni sull'andamento dell'esercizio dell'im-presa e sull'esecuzione del programma previste all'Art. 61 del D. Lgs. n. 270/99), ma anche autonomamente tramite l'intervento di esperti, di società specializzate in ricerche di mercato, o dello stesso personale della Guardia di finanza, secondo quanto dispongono l'Art. 37 (comma 2 e 3) e l'Art. 103 del D. Lgs. n. 270/99.

In base alle disposizioni previste all'Art. 54 del D. Lgs. n. 270/99, Il Commissario Straordinario, entro i sessanta giorni successivi al decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria, deve presentare al Ministero dell'industria un pro-programma redatto secondo uno degli indirizzi previsti all'Art. 27 del medesimo decreto.

In particolare:

- nel caso in cui il recupero dell'equilibrio economico, venga attuato nelle forme del programma di cessione dei complessi aziendali, la cessione d'azienda costituisce lo strumento principale attraverso cui il programma viene realizzato;

nel caso, invece, in cui il recupero dell'equilibrio economico, avvenga mediante il programma di ristrutturazione, la cessione d'azienda può avere ad oggetto soltanto i beni "non funzionali all'esercizio dell'impresa", secondo la previsione dell'Art. 56 del D. Lgs. n. 270/99, primo comma, lett. b)<sup>31</sup>. L'Art. 56 del D. Lgs. n. 270/99 specifica, invece, quale debba essere il contenuto del programma redatto dal Commissario Straordinario, il quale deve illustrare<sup>32</sup>:

---

<sup>30</sup> CASSOTANA M. – "Le responsabilità e le competenze del Ministero dell'Industria", in *Il Fallimento* n. 9/2000, 979

<sup>31</sup> PANZANI L. – "Cessione d'azienda in relazione al programma del Commissario", in *Il Fallimento* n. 10/2000, 1078.

<sup>32</sup> MAFFEI ALBERTI – "I presupposti della procedura di amministrazione straordinaria", in *La Riforma dell'Amministrazione Straordinaria e le altre Procedure Concorsuali*, 11 novembre 2000, Milano, 49

- le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
- il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
- le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
- i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazioni dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'autorizzazione.

Nel programma medesimo devono essere altresì esposte:

- se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali: le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché la previsione in ordine alla soddisfazione dei creditori;
- se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa: le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministero dell'industria, il quale viene comunque eseguito, se il Ministero non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.

#### **4.8 L'Accertamento dello Stato Passivo (Artt. 31, comma 2 e 53 del D. Lgs. n. 270/99).**

Il quadro dei riferimenti normativi, concernenti l'accertamento del passivo nella procedura di amministrazione straordinaria è singolarmente modesto.

Il legislatore ha disegnato un procedimento speciale, modellato in tutto e per tutto sul corrispondente procedimento del fallimento, introducendovi pochissime e modeste varianti, discostandosi nettamente dalla scelta operata a suo tempo con la Legge Prodi.

L'accertamento dello stato passivo, prende già l'avvio in alcune disposizioni dell'Art. 8 del D. Lgs. n. 270/99, disciplinante la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Il Tribunale (come già si è detto), con la sentenza dichiarativa di insolvenza:

- assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali mobiliari in possesso dell'imprenditore insolvente, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data di affissione della sentenza medesima, per la presentazione in Cancelleria delle domande di ammissione al passivo, nonché di rivendicazione restituzione e separazione delle cose mobili;
- stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, in cui nel successivo termine di trenta giorni si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato.

L'adempimento successivo è quello previsto all'Art. 22 del D. Lgs. n. 270/99.

In tale Articolo, viene prevista la comunicazione da parte del Commissario Giudiziale ai creditori ed ai terzi, del termine entro cui devono far pervenire le loro domande di ammissione allo stato passivo.

Trattasi di un Articolo, il quale corrisponde alla sintesi del materiale normativo contenuto negli Articoli 89, primo comma e 92, primo comma, Legge Fallimentare, dei quali recepisce alla lettera alcuni brani, differenziandosi da essi:

- perché pone l'obbligo della comunicazione a carico del Commissario Giudiziale;
- perché i destinatari della comunicazione sono indicati direttamente, anziché mediante rinvio all'Art. 89 della L. F.;
- perché alla lettera raccomandata aggiunge, come ulteriori mezzi di telecomunicazione, i mezzi telematici che diano certezza della comunicazione<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> DIMUNDO A. – "L'accertamento dei crediti nell'amministrazione straordinaria" (Le scelte del legislatore in materia di accertamento del passivo), in Il Fallimento n. 11/2000, 1190

Gli altri Articoli, che dettano disposizioni in materia di accertamento dei crediti nel D. Lgs. n. 270/99 sono:

- l'Art. 31, comma 2, secondo il quale: “l'accertamento dello stato passivo nel fallimento prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza”;
- l'Art. 53, comma 1, secondo cui: “l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli Artt. 93 ss. Legge Fallimentare, sostituito al Curatore il Commissario Straordinario”.

Da queste norme si desume, che nella nuova procedura dell'amministrazione straordinaria il procedimento di accertamento del passivo:

- è unitario, attraversando tutta e qualunque fase della procedura;
- è sempre quello avviato dalle esaminate disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in tema di termini per la presentazione della domanda e di fissazione dell'adunanza di verifica dello stato passivo;
- ed iniziando nella prima fase della procedura, destinata alla valutazione della sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa insolvente (secondo le modalità previste all'Art. 27, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 270/99), l'esame dello stato passivo prosegue, in base alle regole statuite nella procedura fallimentare fino al suo compimento, a prescindere se l'impresa venga ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria o dichiarata fallita.

In altri termini il procedimento del passivo è unico ed unitario, e, da come si evince dal termine “prosegue” utilizzato nei due Articoli, attraversa l'intera procedura.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> DIMUNDO A. – “L'accertamento dei crediti nell'amministrazione straordinaria” (la disciplina positiva nell'accertamento dei crediti), in Il Fallimento n. 11/2000, 1191

Più precisamente è la normativa contenuta negli Artt. dal 93 al 103 L.F., disciplinate l'accertamento del passivo nella Legge Fallimentare, a cui la nuova legge dell'amministrazione straordinaria rinvia.

Conclusivamente, l'accertamento del passivo nella nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria è governato dalle norme che regolano:

- la domanda di ammissione al passivo ed i suoi effetti (Articoli 93 e 94 L.F.);
- la formazione dello stato passivo (Art. 95 L.F.);
- la verifica dello stato passivo (Artt. 96 e 97 L.F.);
- i mezzi di impugnazione ordinari e straordinari (Articoli dal 98 al 100, ed Articolo 102 della L.F.);
- le dichiarazioni tardive dei crediti (Articolo 101 L.F.);
- le domande di rivendicazione, restituzione e separazione di cose mobili (Articolo 103 L.F.).

L'Art. 53 del D. Lgs. n. 270/99 regola ulteriormente, al comma 2, l'accertamento del passivo nell'ipotesi di dichiarazione di insolvenza con società avente soci a responsabilità illimitata, rinviando al terzo, quarto e quinto comma dell'Art. 148 della Legge Fallimentare.

Il suddetto Articolo della L.F., al comma 3, 4 e 5, dispone:

- “il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha il diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva;
- “i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori”;
- “ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso”.

Anche le domande volte ad ottenere il pagamento di retribuzioni non corrisposte, o il risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo, si devono fare valere nella formazione dello stato passivo.



Fanno eccezioni le azioni per la declaratoria di illegittimità del licenziamento e l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, che devono svolgersi davanti al Giudice del lavoro.

Nella Legge n. 95/79 invece, l'accertamento dei crediti nei confronti dell'impresa soggetta ad amministrazione straordinaria, era demandato al Commissario straordinario e doveva essere compiuto attraverso lo speciale procedimento di verifica del passivo previsto dagli Artt. dal 207 al 209 della Legge Fallimentare, espressamente richiamati dall'Art. 1, comma 5, della abrogata Legge n. 95/79.

L'attività del Commissario era sottratta ad ogni ingerenza e controllo giurisdizionale fino alla data del deposito dello stato passivo.

Solo dopo tale adempimento si instaurava eventualmente una fase giurisdizionale, in quanto era consentito ai creditori di proporre le opposizioni e le impugnazioni dello stato passivo di cui agli Artt. 98 e 100 Legge Fallimentare.

#### **4.9 La Ripartizione dell'Attivo e la chiusura della procedura di Amministrazione Straordinaria (Artt. 52, 67, 68 e 73 – 76, 78 e 79 del D. Lgs. n. 270/99).**

In base alle disposizioni sancite dall'Art. 67 del D. Lgs. n. 270/99, ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo a norma dell'Art. 97 L.F., il Commissario Straordinario presenta al Giudice Delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, correlato al parere del Comitato di Sorveglianza.

La ripartizione dell'attivo ha luogo secondo le disposizioni previste ai seguenti Articoli della Legge Fallimentare:

- Articolo 110 (comma 2 e 3), relativo al progetto di ripartizione;
- Articolo 111, riguardante l'ordine di distribuzione delle somme;

- Articolo 112, disciplinante la partecipazione dei creditori ammessi tardivamente;
- Articolo 113, riportante le disposizioni in materia di ripartizioni parziali;
- Articoli 114 e 115, regolamentanti rispettivamente:
  - la restituzione delle somme riscosse;
  - il pagamento ai creditori;
- Articolo 117 (comma 2 e 3), concernente la ripartizione finale dell'attivo.

La ripartizione finale, ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso del Commissario straordinario.

L'Art. 68 del D. Lgs n. 270/99, disciplina l'avviso ai creditori per la ripartizione dell'attivo.

In particolare la norma dispone, che indipendentemente dal tipo di programma adottato, in qualunque momento nel corso della procedura, il Commissario Straordinario, sentito il parere del Comitato di Sorveglianza e con l'autorizzazione del Giudice Delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per la vendita e la somministrazione di beni, nonché per le prestazioni di servizi effettuate a favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

Conclusivamente il terzo comma del sopra citato Articolo, prevede ancora: "le disposizioni del presente Articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato fra quelli alternativamente previsti dall'Art. 27, comma 2".

Per quanto riguarda poi, i crediti sorti in per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore, sono soddisfatti in precedenza a norma dell'Art. 111, primo comma, n. 1, Legge

Fallimentare, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria (Art. 52 del D. Lgs. n. 270/99).

A norma dell'Art. 74, comma 1, del D. Lgs. n. 270/99, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude:

- nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, se non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
- prima del termine della scadenza del programma, se l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- con il passaggio in giudicato che approva il Concordato.

In merito al Concordato specificato dall'Articolo sopra citato, dopo il decreto del giudice Delegato, che dichiara esecutivo lo stato passivo, il Ministero dell'industria su parere del Commissario Straordinario, sentito il Comitato di Sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo, a proporre al Tribunale un Concordato, osservando le disposizioni previste dall'Art. 152 L.F., se si tratta di una società (Art. 78, primo comma, del D. Lgs. n. 270/99).

Se invece, si tratta di una società con soci a responsabilità illimitata, l'Art. 79 del D. Lgs. n. 270/99 sancisce, che ciascuno dei soci ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria, abbia la possibilità di proporre un Concordato ai creditori sociali e particolari, concorrendo sul patrimonio del medesimo socio.

La procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì (Art. 74, comma 2), se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, quando:

- prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o sono estinti in altro modo;
- è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

L'Art. 73, primo comma, del D. Lgs. n. 270/99 stabilisce ancora: "nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del

pro-gramma, originario o prorogato a norma dell'Art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il Tribunale, su richiesta del Commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa".

Il decreto è affisso e comunicato al Ministero dell'industria e all'ufficio del registro delle imprese a cura del Cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo alla Corte di appello, nel termine di dieci giorni dall'affissione. La Corte di appello provvede in Camera di Consiglio, sentito il Commissario Straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo e a far data dal decreto di cessazione, l'amministrazione straordinaria è considerata come procedura concorsuale liquidatoria.

Prima della chiusura della procedura (Art. 75, comma 1, del D. Lgs. n. 270/99), il Commissario Straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del Comitato di Sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale e liquida il compenso del Commissario.

Un avviso dell'avvenuto deposito a cura del Cancelliere, è comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni (Art. 75, comma 2). La chiusura avviene con decreto motivato dal Tribunale, su istanza del Commissario straordinario, su richiesta dell'imprenditore insolvente oppure d'ufficio (Art. 76 del D. Lgs. n. 270/99).

#### **4.10 L'estensione dell'Amministrazione Straordinaria alle imprese facenti parte di un <<Gruppo>> (Artt. 80 – 83, 85, 86, 88 – 90 del D. Lgs. n. 270/99).**

Il D. Lgs. n. 270/99 disciplina il fenomeno dell'amministrazione straordinaria delle imprese facenti parte di un gruppo, relativo all'ipotesi in cui una medesima impresa, si frazioni in una pluralità di società operanti sotto il controllo di una holding<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup> Il termine Holding (o gruppo aziendale) fa riferimento: a più aziende le quali, pur conservando la loro autonoma identità giuridica, fanno tutte capo ad una <<società madre>>, detta appunto capogruppo o Holding (in particolare, più imprese ciascuna con un proprio soggetto giuridico, ma governate da un solo soggetto economico comune, ravvisabile nella società capogruppo).

Tale normativa stabilisce l'estensibilità alla suddetta tipologia di imprese allorquando siano insolventi, anche se non possiedono i requisiti per essere ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'Art. 2 della medesima disciplina

Il D. Lgs. n. 270/99, considera i gruppi di imprese sotto differenti profili, che possono essere così sinteticamente enunciati:

- l'estensione della procedura della amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo (Artt. 80 – 86 del D. Lgs. n. 270/99);
- La conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento (Art. 87 del D. Lgs. n. 270/99);
- Le revocatorie infragruppo (Art. 91 del D. Lgs. n. 270/99);
- Le responsabilità per abuso di direzione unitaria (Art. 89 – 91 del D. Lgs. n. 270/99).

L'Art. 80 della nuova disciplina stabilisce, che per <<procedura madre>>, si intende la procedura di amministrazione straordinaria di una impresa, che possiede i requisiti previsti agli Artt. 2 e 27 del D. Lgs., n. 270/99, mentre per <<imprese del gruppo>> devono intendersi:

- le imprese che controllano, direttamente o indirettamente, la società già sottoposta ad amministrazione straordinaria;
- le società, direttamente o indirettamente controllate, dall'impresa sottoposta alla procedura o dall'impresa che la controlla<sup>36</sup>;
- le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordati elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura.

Alla stregua delle nozioni dianzi specificate, la nuova normativa all'Art. 81 (primo comma) specifica, che dalla data del decreto con cui si dichiara aperta la prima procedura (c.d. procedura madre) e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che

---

<sup>36</sup> Nelle due ipotesi anzidette la norma specifica che il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti all'Art. 2359, comma 1 e 2, codice civile.

si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti per l'ammissione.

Le imprese del gruppo, però, in base alle disposizioni del secondo comma dell'Articolo sopra citato, sono ammesse all'amministrazione straordinaria, qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati nell'Art. 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Conclusivamente<sup>37</sup>, il rapporto di gruppo presenta le seguenti caratteristiche:

- è irrilevante, quando si tratta di accertare la sussistenza dei requisiti previsti all'Art. 2 del D. Lgs. n. 270/99, ossia il numero dei lavoratori e l'ammontare dei debiti, che non vanno calcolati in rapporto al numero dei lavoratori o all'ammontare dei debiti dell'intero gruppo, bensì in rapporto ai debiti ed ai dipendenti della singola società o del singolo imprenditore individuale, del quale sia stata chiesta la dichiarazione giudiziale di insolvenza;
- assume rilievo, quando, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, su una società o su un imprenditore individuale, che presenti i requisiti di cui all'Art. 2 del D. Lgs. n. 270/99 (c.d. <<procedura madre>>), risulti che quella società o quell'imprenditore individuale appartengono ad un gruppo, entro il quale figura una società anch'essa insolvente ed anch'essa suscettibile di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico nei modi indicati nell'Art. 27

oppure,

---

<sup>37</sup> GALGANO F. – “Direttive della Capogruppo e abuso della direzione unitaria: responsabilità degli amministratori”, in Il Fallimento n. 10/2000, 1096

indipendentemente dalla sussistenza di queste prospettive, se appaia comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, per il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

L'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'estensione della procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo, è effettuato dal Tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale (Art. 82, primo comma, del D. Lgs. n. 270/99).

Il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa del gruppo, può essere proposto anche dal Commissario Straordinario della <<procedura madre>> (Art. 82, secondo comma, D. Lgs. n. 270/99).

Ai fini di accertare l'esistenza dei rapporti di gruppo, il Tribunale, il Ministero dell'industria e il Commissario Straordinario, possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per la società e la borsa e ad ogni altro pubblico ufficio (Art. 83, primo comma, del D. Lgs. n. 270/99).

Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura in assenza delle condizioni statuite all'Art. 27 (in considerazione dell'opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo), il Commissario Straordinario predispone un programma integrativo a quello precedentemente approvato nell'ambito della prima procedura di amministrazione straordinaria o in relazione ad altra impresa del gruppo ammessa alla procedura (Art. 86, secondo comma).

V. FERRARO, *Appunti in tema di Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese in Crisi*, 4 Businessjus - 38 - (2013)

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza

Creative Commons Attribution 3.0 Generic License.